



AAto 3 MARCHE CENTRO - MACERATA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con Delibera di Assemblea n. 5 del 23 aprile 2018

Modifiche successive:

<i>Atto - n. - data</i>	<i>In vigore da</i>
<i>Delibera Assemblea n. 6 - 17 giugno 2021</i>	<i>1° luglio 2021</i>
<i>Delibera Assemblea n. 7 - 15 marzo 2023</i>	<i>1° maggio 2023</i>

Indice

Titolo I.	DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1.	Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento	5
Art. 2.	Oggetto del Regolamento	5
Art. 3.	Definizioni	6
Art. 4.	Attività del gestore	7
Art. 5.	Principi fondamentali di erogazione del servizio	8
Art. 6.	Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione	8
Art. 7.	Estensione del servizio e rapporti con gli strumenti urbanistici	9
Art. 7 bis	Indirizzi per il risparmio idrico	10
Art. 7 ter	Acque meteoriche	10
Titolo II.	FORNITURE E CONDIZIONI CONTRATTUALI	12
Art. 8.	Destinatari del servizio	12
Art. 9.	Tipologie di fornitura	12
Art. 10.	Prelievi abusivi	14
Art. 11.	Divieto di rivendita dell'acqua	14
Art. 12.	Attivazione della fornitura	15
Art. 13.	Preventivo di spesa e contratto	15
Art. 14.	Deposito cauzionale	17
Art. 15.	Durata del contratto	17
Art. 16.	Recesso dal contratto	17
Art. 17.	Voltura di utenza	18
Art. 18.	Subentro nella fornitura	18
Art. 19.	Fallimento dell'utente	19
Art. 20.	Trasformazione d'uso	19
Titolo III.	PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE	20
Art. 21.	Principi generali di allacciamento alle reti	20
	ACQUEDOTTO	21
Art. 22.	Soggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica	21
Art. 23.	Reti pubbliche di distribuzione ed allacci	21
Art. 24.	Norme per l'esecuzione degli allacciamenti all'acquedotto	22
Art. 25.	Prescrizioni tecniche per gli allacci	23
Art. 25 bis	Allacci uso antincendio	24

Art. 26.	Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche	24
Art. 27.	Apparecchi di misura	25
Art. 28.	Custodia degli apparecchi di misura	26
Art. 29.	Spostamento del contatore e modifica degli allacci	27
Art. 30.	Manutenzione dell'allaccio di acquedotto	28
Art. 31.	Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal gestore	28
Art. 32.	Impianti interni di acquedotto	28
Art. 33.	Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni	29
Art. 34.	Pozzi emungimento idrico ad uso privato	30
Art. 35.	Guasti e lettura degli apparecchi	30
Art. 36.	Verifica degli apparecchi di misura	30
Art. 37.	(soppresso)	31
FOGNATURA		32
Art. 38.	Obbligo di allaccio alla rete fognaria	32
Art. 39.	Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario	32
Art. 40.	Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento	34
Art. 41.	Impianti interni di fognatura	34
Art. 42.	Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche	35
Art. 43.	Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico	35
Art. 44.	Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale	36
Art. 45.	Norme relative alla separazione degli scarichi	37
Art. 46.	(soppresso)	37
Art. 47.	Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali	37
Titolo IV.	TARIFFE E CONSUMI	40
Art. 48.	Determinazione delle tariffe e loro articolazione	40
Art. 48 bis	Tariffario per la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni accessorie al servizio	41
Art. 49.	Criteri di fatturazione dei consumi	41
Art. 50.	Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate	43
Art. 51.	Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione	44
Art. 52.	Modalità di pagamento	45
Art. 53.	Morosità dell'utente	46

Art. 53 bis	Perdite occulte dell'impianto idrico interno	47
Art. 53 ter	Indicazione errata del contatore o mancata lettura	48
Titolo V.	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA	49
Art. 54.	Classificazione degli scarichi	49
Art. 55.	Ammissibilità degli scarichi	49
Art. 55 bis	Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura	50
Art. 56.	Smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione	51
Art. 57.	Disposizioni e valori limite per acque reflue industriali	51
Art. 58.	Scarichi vietati	55
Art. 59.	Scarichi di sostanze pericolose	56
Art. 60.	Scarichi contenenti sostanze non previste	57
Art. 61.	Sversamenti accidentali	58
Titolo VI.	REGIME AUTORIZZATORIO	59
Art. 62.	Parere sullo schema fognario per l'allaccio alla pubblica fognatura	59
Art. 63.	Parere sulla rete fognaria e/o impianti di trattamento nelle urbanizzazioni	59
Art. 64.	Autorizzazione allo scarico	60
Art. 65.	Adeguamento scarichi esistenti	61
Art. 66.	Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico	61
Art. 67.	Soggetti obbligati a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico	62
Art. 68.	Voltura autorizzazione allo scarico	62
Art. 69.	Sopralluogo tecnico	63
Titolo VII.	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE	64
Art. 70.	Impianti privati di pretrattamento e trattamento reflui	64
Art. 71.	Impianti di trattamento pubblici	64
Titolo VIII.	CONTROLLI E SANZIONI	66
Art. 72.	Accertamenti e controlli	66
Art. 73.	Controlli sugli scarichi	66
Art. 74.	Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria	67
Art. 75.	Sanzioni amministrative	67
Art. 76.	Sanzioni penali	67

Art. 77.	Rifusione di danni alle infrastrutture	68
Art. 78.	Sospensione della somministrazione e penalità	68
Art. 79.	Clausola risolutiva espressa	69
Titolo IX.	DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI	71
Art. 80.	Norme transitorie	71
Art. 80 bis	Adeguamento alle norme del presente Regolamento	71
Art. 81.	(soppresso)	72
Art. 82.	Obbligatorietà	72
Art. 83.	Approvazione ed entrata in vigore	72
Art. 83 bis	(soppresso)	73
Art. 84.	Riferimenti finali	73

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 3 Marche Centro – Macerata.
2. Esso regola le modalità di gestione del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 152/2006 recante *Norme in materia ambientale*, e dovrà costituire parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Edilizi e di Igiene vigenti nei Comuni appartenenti all'ATO n. 3 Marche Centro - Macerata.
3. Il gestore e tutti gli utenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, che dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio idrico integrato, o segmento di esso, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.
4. L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad un diverso gestore del servizio idrico integrato.

Art. 2. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico-costruttivo, qualitativo e quantitativo della gestione di tutte le opere e gli impianti afferenti il servizio idrico integrato;
 - b) le norme e le prescrizioni tecniche per la corretta realizzazione delle opere e degli impianti sia ricadenti in aree pubbliche che private, tanto destinate ad essere conferite alla proprietà pubblica quanto pertinenti ad edifici ed insediamenti privati, connessi con quelli costituenti il servizio idrico integrato ovvero che originano scarichi di cui all'art. 26, comma 3, lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, approvato dall'Assemblea legislativa regionale delle Marche con DACR n.145 del 26/01/2010 (NTA del PTA);
 - c) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti intercorrenti fra i seguenti soggetti:
 - AAto 3;
 - Ente Locale nel cui territorio viene gestito il servizio idrico integrato;
 - gestore;
 - utente del servizio idrico integrato o di uno o più segmenti di esso;
 - d) le prescrizioni e le procedure per l'attivazione di utenze del servizio idrico integrato, o suoi segmenti, da parte dei titolari di insediamenti civili o industriali e/o dei conduttori delle attività ivi installate;

- e) le prescrizioni, ove necessarie, relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore di utenza o a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura.
2. Non sono oggetto del presente Regolamento, in quanto non pertinenti al servizio idrico integrato:
- a) gli scarichi degli insediamenti che non recapitano in pubblica fognatura, per i quali si deve far riferimento alle prescrizioni e norme del D.Lgs. 152/2006, del Regolamento Comunale di Igiene e delle NTA del PTA, fatta eccezione per gli scarichi di cui all'art. 26, comma 3, lettera b) delle medesime NTA e per l'approvazione di cui al comma 8 dell'art. 27 delle NTA del PTA;
 - b) le reti di distribuzione di acqua non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
 - c) la rete fognaria bianca, dedicata al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - d) le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali (caditoie, griglie, manufatti, stazioni di sollevamento, condotte per le acque dei sottopassi stradali, ecc.), fino alla condotta fognaria;
 - e) gli acquedotti industriali;
 - f) le sorgenti, fontane e fontanili non collegati alla rete acquedottistica pubblica, alle quali i cittadini possono attingere liberamente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le definizioni di cui all'art. 74 del D.Lgs. 152/2006. Inoltre si intende per:
- a) rete pubblica di distribuzione (o rete acquedottistica pubblica): complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche posate su aree pubbliche e private, attraverso le quali si realizza la distribuzione dell'acqua in pressione alla generalità dell'utenza;
 - b) allacciamento alla rete acquedottistica (o allaccio): l'insieme di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche o private e di competenza esclusiva del gestore, di derivazione dalla rete di distribuzione e dedicate all'alimentazione di uno o più utenti, fino al contatore ovvero alla connessione con l'"impianto di distribuzione domestico", come definito all'art. 2, comma 1, punto b) del D. Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i.;
 - c) pubblica fognatura (o rete fognaria pubblica): il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate su suolo pubblico o privato (gravato o meno di servitù pubblica), atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque meteoriche e quelle reflue provenienti dalle attività umane e produttive in generale;
 - d) allacciamento fognario: l'insieme di condutture ed impianti, su proprietà pubblica o privata, che permette l'immissione in pubblica fognatura di acque reflue e/o meteoriche di dilavamento provenienti da un insediamento, poste a valle del pozzetto d'ispezione, o comunque dell'impianto interno, e fino all'innesto con la pubblica fognatura;

- e) fognatura privata: ai sensi dell'art. 24 c. 1 delle NTA del PTA, il collettore fognario privato che recapita al di fuori della pubblica fognatura e che raccoglie le acque reflue domestiche provenienti da nuclei abitativi isolati, da più case sparse, da più edifici isolati, residenziali o di servizi;
- f) procedimenti unici: procedimenti che si concludono con atti che accorpano tutti i titoli abilitativi ambientali necessari per la realizzazione ed esercizio di un impianto, quali:
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all'art. 29-quattordicesimo del D.Lgs. 152/2006;
 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013;
 - Procedimento Unico Ambientale (PUA) per progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui agli art. 27 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006
 - Autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, concernente impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
 - Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2012;
 - Autorizzazione unica per impianti di cogenerazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 20/2007;
 - Approvazione progetti di bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- g) sostanze pericolose, sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: sostanze di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle Tabelle 3/A e 5 dell'All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e sostanze indicate nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'All. 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, nonché sostanze successivamente designate come tali ai sensi delle Direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE.

Art. 4. Attività del gestore

1. Il gestore provvede:

- alla gestione del servizio idrico integrato;
- alla realizzazione del Programma degli interventi approvato in sede di affidamento del servizio e successivi aggiornamenti;
- alla valutazione di piani e progetti relativi alle reti idriche e fognarie delle nuove urbanizzazioni;
- all'esecuzione degli allacciamenti alla rete acquedottistica delle utenze del servizio;
- all'autorizzazione o all'espressione del parere di competenza, nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), c. 1, lett. f) del presente Regolamento, in relazione allo scarico nella pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue industriali, acque di lavaggio e acque meteoriche assoggettate alla medesima disciplina, risultando gli scarichi di acque reflue domestiche e, previa comunicazione allo SUAP, di acque reflue assimilate alle domestiche, sempre ammessi nel rispetto del presente Regolamento.
- all'esercizio dei poteri espropriativi e allo svolgimento delle relative procedure, in applicazione dell'articolo 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei limiti della delega di cui all'art. 10 bis della Convenzione per la gestione del s.i.i. dell'ATO 3 Marche.

2. Il gestore predispone ed effettua, inoltre:

- i necessari controlli sugli allacciamenti alle reti pubbliche;
- le eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati di connessione alle opere del servizio idrico integrato, nonché il relativo prelievo di campioni al fine di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Il gestore è assoggettato alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nei limiti dell'ambito soggettivo di applicazione dello stesso decreto e, in quanto concessionario di pubblici servizi, agli obblighi inerenti l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali detenute, di cui al D.Lgs. 195/2006.

Art. 5. Principi fondamentali di erogazione del servizio

1. L'erogazione del servizio idrico integrato da parte del gestore deve rispettare la legislazione nazionale e regionale, la normativa tecnica in vigore, il Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione del servizio e il presente Regolamento, oltre che le disposizioni emanate e gli adempimenti imposti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA (ex AEEGSI).

2. Il gestore è tenuto a rispettare i principi fondamentali esplicitati nella Carta del servizio idrico integrato nel conseguimento degli obiettivi di:

- efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- continuità e regolarità del servizio;
- estensione del servizio idrico integrato a tutto il territorio di competenza;
- rapidità di intervento in caso di disservizio;
- tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
- rapidità nei tempi di svolgimento delle varie prestazioni;
- correttezza, facilità e semplicità delle procedure.

Art. 6. Rete acquedottistica, fognatura, impianti di depurazione

1. Le reti acquedottistiche e fognarie comprendono le tubazioni e gli accessori connessi, posati lungo strade pubbliche o private ad uso pubblico, ovvero su aree pubbliche o private, seguendo percorsi stabiliti dal gestore in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

2. Le reti e gli impianti del servizio idrico integrato, anche se realizzate con contributo parziale o totale dell'utente, sono di proprietà esclusiva del gestore o dei Comuni per i quali esso svolge il servizio.

3. Nelle aree non servite dalla rete acquedottistica e/o dalla fognatura pubblica, il gestore provvederà ad eseguire i necessari estendimenti, secondo le previsioni del Programma degli interventi approvato e periodicamente aggiornato dall'Assemblea di Ambito.

4. Il gestore, in qualità di responsabile degli scarichi degli impianti di depurazione, definisce le prescrizioni per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7. Estensione del servizio e rapporti con gli strumenti urbanistici

1. I progetti di ampliamento o potenziamento delle reti di distribuzione di acqua potabile e/o degli impianti fognari, sia di iniziativa pubblica che privata, connessi con le opere costituenti il servizio idrico integrato, devono essere preventivamente trasmessi all'Assemblea di Ambito per il parere di compatibilità con il Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 157 del D. Lgs. 152/2006.
2. I promotori o titolari di strumenti urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani particolareggiati e simili) sia di iniziativa pubblica che privata acquisiscono dal gestore il "Parere tecnico di accettabilità" relativamente alle opere connesse con il servizio idrico integrato, parere da ritenersi vincolante, e lo trasmettono al Comune di competenza unitamente agli altri documenti necessari per l'approvazione del piano da parte degli organi competenti. Il gestore rilascia il Parere tecnico di accettabilità entro 60 giorni dalla richiesta e subordinatamente al pagamento del contributo di cui al Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#).
3. Nei casi di insediamenti urbani o raggruppamenti di abitazioni in zona agricola (superiori a 50 A.E.) che comportino lavori di estendimento, adeguamento, potenziamento o rifacimento degli impianti, delle reti e/o delle condotte acquedottistiche e fognarie, l'Amministrazione comunale convoca apposita Conferenza dei Servizi a cui partecipano i residenti o proprietari interessati, i gestori a qualsiasi titolo coinvolti e l'Assemblea di Ambito, che verifica la compatibilità degli interventi con il Piano d'Ambito. In detta Conferenza vengono stabilite le modalità e la ripartizione delle spese necessarie per la realizzazione degli interventi, prevedendo una compartecipazione a carico dei residenti e/o proprietari interessati. Tali procedure si applicano per l'estendimento sia del servizio di acquedotto, che del servizio di fognatura e depurazione.
4. Nella realizzazione di lottizzazioni approvate dall'Amministrazione comunale, la progettazione, direzione lavori e realizzazione delle reti e degli impianti relativi alle nuove urbanizzazioni possono essere eseguite a cura del gestore o del lottizzante e/o richiedente, con oneri comunque a carico di quest'ultimo. Il Comune, nella convenzione urbanistica, recepisce le eventuali prescrizioni e condizioni dettate dal gestore in sede di approvazione delle opere del servizio idrico integrato e non svincolerà la polizza fidejussoria prestata a garanzia degli adempimenti risultanti dalla Convenzione senza il nulla osta del gestore.
5. In caso di opere e impianti di nuova urbanizzazione eseguite non a sua cura, il gestore, prima della presa in carico, parteciperà senza oneri al collaudo tecnico in corso d'opera e/o finale della lottizzazione; qualora venga riscontrata la non conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato e/o le prescrizioni del gestore, esso avrà facoltà di non attivare l'erogazione del servizio sino a che non vengano sanate le difformità.
6. In assenza di collaudo della lottizzazione, la conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato e/o le prescrizioni del gestore, relativamente alle opere connesse con il servizio idrico integrato, verrà verificata direttamente dal gestore con oneri a completo carico dell'urbanizzante.
7. Nei casi in cui la rete fognaria della lottizzazione non recapiti in pubblica fognatura, la presa in carico della rete da parte del gestore avviene se ricorre il caso di cui all'Art. 26, c. 3, lett. b) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (scarichi costituiti da acque reflue domestiche con carico di almeno 50 AE) e se lo scarico della rete fognaria in questione è autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Art. 7 bis Indirizzi per il risparmio idrico

1. Nelle nuove lottizzazioni e in caso di consistenti interventi di rifacimento delle reti di distribuzione, in accordo con quanto disposto dall'art. 146 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 69 delle NTA del PTA, dovrà essere valutata l'opportunità di realizzare reti duali, con la posa in opera di doppie condutture opportunamente dimensionate per assicurare le dotazioni potabili minime e l'utilizzo di acque meno pregiate per gli usi compatibili.
2. La seconda rete, eventualmente da affiancare alla normale rete acquedottistica ad uso potabile, sarà destinata ad usi che richiedono acque meno pregiate, quali innaffiamento stradale ed aree verdi, lavaggio aree pavimentate e fognature, usi industriali, alimentazione delle reti antincendio ecc. e, quindi, anche parte degli usi civili (impianti tecnologici, alimentazione cassette di scarico, lavaggio auto).
3. Nell'ottica di un uso razionale della risorsa idrica ed al fine di contenerne i consumi, nelle nuove lottizzazioni l'acqua potabile non dovrà essere utilizzata per attività quali irrigazione aree verdi, pulizia di cortili e passaggi, lavaggio auto.
4. Ai sensi dell'art. 68 delle NTA del PTA, negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica devono essere realizzati sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici. In particolare, tutti gli edifici di nuova costruzione, con superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 mq, devono dotarsi di un sistema di raccolta delle acque meteoriche dalle coperture, di una cisterna di accumulo con capacità non inferiore a 30 l per ogni mq di superficie lorda complessiva di copertura del fabbricato e di un adeguato impianto di fornitura dell'acqua per gli usi di cui al comma 3.
5. Tale impianto non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate della dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

Art. 7 ter Acque meteoriche

1. Nelle nuove lottizzazioni, dovranno essere realizzate reti fognarie separate. Le acque meteoriche, quindi, dovranno essere mantenute separate dalle altre acque di scarico e recapitate in altri corpi ricettori o sul suolo, nel rispetto della normativa vigente, ovvero convogliate alla rete fognaria delle acque bianche, ove esistente. Ove possibile, le acque meteoriche dovranno avere un recapito diverso dalla pubblica fognatura delle acque miste.
2. L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo di corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili). E' comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 42 delle NTA del PTA relative alle acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio e acque di prima pioggia, l'acqua meteorica direttamente incidente su superfici urbanizzate (tetti, strade, piazzali e simili) deve essere di regola smaltita nel reticolo di corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca, ove esistente, e solo salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista.
- 3 bis. Ai sensi dell'art. 41, comma 5 delle NTA del PTA, in presenza di reti separate è vietato scaricare, nella fognatura nera, acque prive di carico inquinante, fatte salve le eccezioni di cui al medesimo articolo.

4. Qualora siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività che comportino deposito di sostanze inquinanti o potenzialmente pericolose, in linea con la disciplina dettata dall'art. 42 delle NTA del PTA, il gestore può prescrivere che le acque di lavaggio o di prima pioggia, prima di essere convogliate in pubblica fognatura mista o nera, siano sottoposte a trattamento per uno o per tutti i parametri inquinanti, sulla base delle caratteristiche funzionali della rete fognaria a valle dello scarico e dell'impianto di depurazione finale.

5. Coloro che realizzano strade e piazze private e/o pubbliche sono obbligati alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche secondo le modalità previste dalla vigente normativa e, nel caso di interferenza con la pubblica fognatura, in base alle prescrizioni tecniche eventualmente fornite dal gestore.

6. Per la disciplina delle acque meteoriche e le loro connessioni con le reti fognarie si richiama quanto disposto dagli artt. 41 e 42 delle NTA del PTA.

Titolo II. FORNITURE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 8. Destinatari del servizio

1. Il gestore presta il servizio di distribuzione dell'acqua per usi civili, nei limiti delle disponibilità idriche, nonché i servizi di fognatura e depurazione, nel rispetto della normativa di riferimento ed in conformità alle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti in esercizio, nel territorio dei Comuni serviti.
2. I servizi di cui al comma precedente vengono erogati secondo appositi contratti di fornitura e alle condizioni del presente Regolamento.
3. Il gestore non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il servizio idrico integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:
 - limiti nell'estensione e nella potenzialità dei propri impianti;
 - difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente Regolamento;
 - morosità comunque determinata da fatture per prestazioni erogate dal gestore a favore dell'utente.
4. Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente, a seconda della possibilità di allacciamento alla rete acquedottistica e/o alla fognatura pubblica e viene somministrato presso aree e/o immobili ubicati in zone servite dalle reti, normalmente realizzando un allacciamento per ciascun immobile servito.

Art. 9. Tipologie di fornitura

1. Il gestore somministra acqua potabile prioritariamente per uso domestico e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi; in conseguenza di giustificati motivi tecnici o per eventi naturali causa di gravi emergenze idriche, esso può limitare la quantità fornita o vietarne l'uso per particolari attività (industriale, autolavaggio, piscine private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzo dell'acqua usata, raffreddamento, forza motrice, ecc.).
2. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto.
3. La fornitura del servizio viene classificata nelle tipologie d'uso e sotto-tipologie d'uso, ai sensi della normativa vigente, alle quali corrispondono tipologie contrattuali e profili tariffari differenziati.

Le tipologie d'uso sono le seguenti:

- uso domestico;
- uso diverso dal domestico.

Le sotto-tipologie sono le seguenti:

- in relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - a) uso domestico residente: relativo all'erogazione del servizio ad abitazioni di residenza principale;
 - b) uso condominiale: per forniture ad utenze raggruppate per le quali non ricorrano condizioni tecniche, economiche ed ambientali tali da rendere più conveniente la realizzazione di apposita fornitura per ciascuna singola unità immobiliare, e per forniture a comunità, intese come insieme di individui che risiedono nello stesso luogo, formando un gruppo riconoscibile, unito da vincoli organizzativi, linguistici, religiosi, economici e da interessi comuni;
 - c) uso domestico non residente: relativo all'erogazione del servizio ad abitazioni diverse dalla residenza principale;
- in relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - d) uso industriale: e le forniture negli insediamenti adibiti ad attività produttive di tipo industriale;
 - e) uso artigianale e commerciale: le forniture negli insediamenti adibiti ad attività produttive di tipo artigianale e le forniture ad unità immobiliari sede di attività di intermediazione e scambio di beni e servizi, o ad attività del settore terziario;
 - f) uso agricolo e zootecnico: a servizio di insediamenti finalizzati ad attività agricole e/o di allevamento bestiame, con certificazione offerta da idonea documentazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - g) uso pubblico non disalimentabile: sono le seguenti utenze:
 - ospedali e strutture ospedaliere; case di cura e assistenza,
 - presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza,
 - carceri;
 - istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - eventuali ulteriori utenze pubbliche che svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le bocche antincendio;
 - h) uso pubblico disalimentabile: utenze pubbliche destinate al soddisfacimento di necessità di carattere comune ed esigenze di pubblico generale interesse o connesse ad una collettività cittadina, che non ricadano nell'elenco delle utenze non disalimentabili di cui al punto precedente, relative a:
 - edifici, sedi ed impianti, tra cui le fontane pubbliche, i cui proprietari sono lo Stato, compreso i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni, e ogni altro Ente locale, gestiti direttamente dagli stessi o da loro affidati a società, Enti o Associazioni per il soddisfacimento di necessità di carattere pubblico;
 - associazioni senza scopo di lucro (no-profit);
 - società di gestione dei servizi pubblici locali;
 - cantieri edili che realizzano opere ed impianti appaltati dalle Pubbliche Amministrazioni o dalle società di gestione dei servizi pubblici locali.

- i) altri usi: relativo a tutte le forniture che non rientrano nelle categorie sopra identificate. Fra queste si considerano l'uso edilizio (cantieri edili), ad eccezione dei cantieri in cui si realizzano opere ed impianti appaltati dalle Pubbliche Amministrazioni o dalle società di gestione dei servizi pubblici locali (vedi uso pubblico).

3.bis Per le sotto-tipologie "industriale" e "artigianale e commerciale", è prevista una ulteriore differenziazione in "piccolo", "medio", "grande", "speciale", in funzione degli scaglioni di consumo individuati con Delibera CA AAtto 3 n. 1/2010.

3.ter Per le tipologie d'uso diverse dal domestico i cui volumi fatturati nell'anno precedente risultino superiori a 50.000 mc, ovvero i "grandi utenti", è possibile stipulare apposito contratto per la somministrazione del s.i.i. le cui tariffe sono determinate previa autorizzazione da parte dell'AAtto 3.

4. Per gli usi temporanei limitati a pochi giorni, per i quali sarebbe oneroso procedere per via ordinaria (es. circhi e spettacoli viaggianti, ecc.), si applica la tariffa in misura fissa riportata nel Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#). Caratteristiche peculiari delle forniture per usi temporanei si intendono:

- durata presunta di norma inferiore ad un trimestre;
- utilizzo circoscritto, legato a installazioni per feste locali, circhi e spettacoli viaggianti o simili;
- eventuali proroghe successive concedibili fino alla durata complessiva di un semestre, oltre la quale la fornitura va ricondotta alla tipologia d'uso "diverso", di cui al c. 3, lett. i).

5. Le forniture, in relazione alla disalimentabilità, si suddividono in:

- utenze non disalimentabili: utenze che appartengono ad una delle seguenti categorie:
 - a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi della norma vigente;
 - b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" ai sensi del TICS;
- utenze disalimentabili: utenze diverse da quelle di cui al punto precedente per le quali, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura.

Art. 10. Prelievi abusivi

1. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal gestore.
2. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal gestore se non espressamente autorizzati dal gestore stesso.
3. Per tutti i prelievi abusivi è prevista una penale ([art. 78](#) del presente Regolamento) e, nel caso in cui si ravvisino ipotesi di reato, i responsabili saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 11. Divieto di rivendita dell'acqua

1. È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal gestore.

2. L'accertamento del fatto comporta la sospensione della somministrazione secondo la procedura ed i termini dell'[art. 78](#) ed il pagamento di una penale di cui al medesimo articolo.

Art. 12. Attivazione della fornitura

1. Per ottenere la somministrazione del servizio idrico integrato, il richiedente, o suo incaricato, dovrà presentare regolare richiesta di fornitura, nelle modalità previste nella Carta del s.i.i.. La somministrazione del servizio, in ogni caso, avviene a seguito della sottoscrizione del contratto di fornitura.

2. Il richiedente, all'atto della richiesta dovrà, in ogni caso indicare:

- a) le proprie generalità;
- b) l'uso al quale la fornitura è destinata;
- c) l'ubicazione dell'immobile e del punto di consegna e/o scarico;
- d) il permesso a costruire o atto equipollente;
- e) il numero di unità abitative e di unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
- f) il numero delle presenze medie stabili, per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (es. scuole, ospedali, caserme, alberghi, ecc.);
- g) le eventuali fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto;
- h) l'esistenza di eventuali manufatti idrici di accumulo a servizio dell'immobile.

Art. 13. Preventivo di spesa e contratto

1. A seguito della richiesta di fornitura, il gestore invia al richiedente la proposta di preventivo ed il contratto di fornitura.

2. Nel preventivo, redatto sulla base del Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#), saranno indicati i corrispettivi richiesti, gli adempimenti a carico del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire per la stipula del contratto di fornitura.

3. Ai fini del perfezionamento del contratto e della successiva attivazione della fornitura sono necessari:

- a) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del preventivo;
- b) la sottoscrizione del contratto di fornitura;
- c) le autocertificazioni e dichiarazioni richieste concernenti:
 - la propria residenza;
 - il domicilio eletto per il recapito delle bollette e di qualsiasi altra comunicazione relativa alla fornitura, sollevando il gestore da ogni responsabilità per mancata informazione, nel caso in cui l'utente non comunichi tempestivamente la variazione del domicilio;
 - l'uso al quale la fornitura è destinata;
 - l'ubicazione dell'immobile e del punto di consegna e/o scarico;

- i dati catastali dell'immobile per il quale si richiede la fornitura;
 - il permesso di costruire o atto equipollente;
 - il numero di unità abitative e di unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
 - il numero delle presenze medie stabili, per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (es. scuole, ospedali, caserme, alberghi, ecc.);
 - il numero di componenti l'utenza;
 - le eventuali fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto;
 - il nulla osta scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti;
 - l'eventuale acquisizione di concessioni, autorizzazioni e servitù necessarie per attraversamenti o fiancheggiamenti di proprietà private, con l'obbligo di produzione delle stesse a richiesta del gestore;
 - le eventuali certificazioni attestanti lo status di agricoltore o allevatore (da rinnovare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno);
 - l'esistenza di eventuali manufatti idrici d'accumulo a servizio dell'immobile;
 - l'esistenza di eventuali sistemi di riutilizzo dell'acqua;
- d) l'autorizzazione allo scarico, che, nel caso di utenze non allacciate alla pubblica fognatura, dovrà essere documentata dall'utente prima dell'attivazione della fornitura;
- e) l'impegno a presentare copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (Disposizioni attuative in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) nei termini previsti dallo stesso decreto.

4. In ogni caso, la fornitura è subordinata all'ottenimento e conservazione dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti: il gestore provvederà alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà pubbliche o private fino al contatore; il richiedente dovrà provvedere analogamente e con oneri a suo carico relativamente al tratto a valle del contatore.

5. Il gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del presente articolo.

6. Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte di richiedente che abbia fatture insolute inerenti il servizio idrico integrato, il gestore ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento di detto insoluto.

7. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il gestore alla fornitura. Sono a carico del richiedente l'onere di allacciamento e le competenze accessorie previste nel contratto.

8. Il gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale relativo alla realizzazione dell'allacciamento fognario, ovvero dalla data della lettura conseguente all'allacciamento idrico.

9. Il gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, esclusivamente al domicilio indicato. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare per iscritto ogni variazione del domicilio del recapito scelto.

10. Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al gestore non libera l'utente dal pagamento delle stesse.

11. Saranno a carico dell'utente tutte le spese di spedizione, bollo, quietanze, diritti, ecc. relativi alla stipula del contratto, rinnovo, variazione, fatturazione, ecc.. Restano a carico dell'interessato le spese di registrazione del contratto in caso d'uso.

Art. 14. Deposito cauzionale

1. All'atto della stipula del contratto di fornitura, a garanzia degli obblighi contrattuali, il gestore potrà richiedere all'utente il versamento di un deposito cauzionale, secondo quanto stabilito dalla Delibera ARERA n. 86/2013/R/idr del 28/02/2013, così come modificato dalla Delibera ARERA n. 643/2013/R/idr del 27/12/2013 (All. A, art. 34) e ss.mm.ii.

2. Il deposito sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze proprie delle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e dello Stato e di quelle con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, i cui consumi annui non sono superiori a 500 mc.

3. Il deposito cauzionale è determinato dal gestore nei limiti di quanto disposto dalle Delibere ARERA di cui al comma 1.

4. Per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, a richiesta dell'utente e con il consenso del gestore, il deposito cauzionale può essere sostituito da una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

5. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dall'attivazione della domiciliazione bancaria da parte dell'utente o dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

Art. 15. Durata del contratto

1. Il contratto di fornitura del servizio idrico integrato ha come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e, in mancanza della disdetta, esso si intende integralmente rinnovato di anno in anno.

2. I contratti di somministrazione temporanea e provvisoria possono avere una durata inferiore all'anno e non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 16. Recesso dal contratto

1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta al gestore indicando il recapito per l'invio della fattura di fine rapporto.

2. Il gestore provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura dell'apparecchio di misura.

3. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la chiusura dell'apparecchio di misura e per l'eventuale chiusura della presa stradale.

Art. 17. Voltura di utenza

1. La voltura dell'utenza è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

2. Il nuovo soggetto, possessore o fruitore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad avvalersi del servizio idrico integrato, deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.

3. Le modalità di richiesta di voltura sono indicate nella Carta del servizio idrico integrato dell'ATO 3 Marche Centro – Macerata, nel rispetto di quanto previsto all'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr (RQSII).

4. Nel caso di utenze sospese per morosità, è vietata la voltura di utenza a favore dei familiari e conviventi del precedente intestatario, se non dietro l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo totale dovuto per morosità pregressa. Nel caso di volture di utenze morose, quindi, è facoltà del gestore richiedere all'utente entrante un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito.

5. In caso di voltura, all'intestatario uscente non sono addebitate le spese di chiusura dell'apparecchio di misura.

6. Il nuovo utente è tenuto al versamento delle relative spese accessorie quali i bolli, il deposito cauzionale ed il corrispettivo stabilito dal Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#) per i diritti di voltura. Il nuovo utente non è tenuto al versamento di eventuali morosità pregresse, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

7. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, può richiedere la voltura del contratto d'utenza in proprio favore senza il pagamento di alcun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi del precedente intestatario, nei termini e nei modi stabiliti nella Carta del s.i.i., in linea con le disposizioni di cui alla RQSII.

Art. 18. Subentro nella fornitura

1. Il subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

2. Le modalità del subentro sono disciplinate dalla Carta del s.i.i., nel rispetto di quanto previsto all'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr (RQSII).

3. Il subentrante è tenuto al versamento delle spese di istruttoria stabilite dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

Art. 19. Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento dell'utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al successivo [art. 78](#), comunque il gestore ne venga a conoscenza.
2. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

Art. 20. Trasformazione d'uso

1. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni d'uso indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate.
2. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto o una variazione contrattuale.
3. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).
4. Il gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere.
5. Gli accertati prelievi con destinazione d'uso diversa da quella dichiarata contrattualmente, compreso l'uso improprio delle prese antincendio ([art. 9](#), c. 3, lett. g), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dal successivo [art. 78](#) del presente Regolamento e saranno fatturati alla "tariffa media", individuata annualmente dall'Assemblea d'Ambito, moltiplicata per dieci. In assenza di apparecchi di misura, in luogo della fatturazione dei consumi, verrà applicata una ulteriore penale pari al doppio di quella prevista dal Tariffario nel caso in questione.
6. È fatta salva la facoltà del gestore di sospendere l'erogazione previo obbligo di preavviso ([art. 78](#), comma 2 del presente Regolamento).

Titolo III. PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO UTENZE

Art. 21. Principi generali di allacciamento alle reti

1. Nelle zone in cui la rete idrica e/o la rete fognaria siano state realizzate da terzi in forza di convenzione con l'Ente interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del gestore. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio.
2. Per gli immobili per i quali non è possibile effettuare l'allaccio alla pubblica fognatura, il gestore subordinerà la fornitura dell'acqua all'esistenza di sistemi di smaltimento delle acque reflue adeguatamente dimensionati e debitamente autorizzati dalle competenti Autorità.
3. Il gestore assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura. Il gestore non assume responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore quali guasti di impianti, fughe pure provvedendo, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere, in caso di indifferibili interventi di manutenzione, obbligo di preavvisare l'utenza circa la sospensione del servizio. Le utenze che per loro natura richiedono continuità di alimentazione dovranno dotarsi di apposito ed adeguato impianto di riserva.
4. Nei casi in cui l'allacciamento alla rete acquedottistica debba essere posato all'interno di una proprietà privata, il proprietario è tenuto a concedere le necessarie servitù di passaggio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1033 e ss. del codice civile, al fine di consentire al gestore di assicurare la distribuzione idrica fino all'apparecchio di misura.
5. Il gestore assicura l'erogazione del servizio di fognatura limitatamente alla pubblica fognatura e all'allacciamento fognario così come definiti all'[art. 3](#) del presente Regolamento.

ACQUEDOTTO

Art. 22. Soggetti obbligati a presentare domanda di allaccio alla rete acquedottistica

1. Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento alla rete acquedottistica:

- a) i proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi;
- b) i proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della presentazione della relativa istanza (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o quant'altro previsto dalla legislazione vigente), quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata;
- c) i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al servizio idrico integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta estensione della rete acquedottistica di iniziativa pubblica o privata;
- d) chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata.

2. La richiesta di allacciamento al servizio idrico integrato sarà fatta dagli interessati rivolgendosi al gestore tramite i canali dallo stesso messi a disposizione ed indicati nella Carta dei Servizi, compilando gli appositi moduli forniti dal gestore, e secondo quanto previsto all'[art. 12](#) del presente Regolamento.

Art. 23. Reti pubbliche di distribuzione ed allacci

1. Le reti pubbliche di distribuzione (definite [all'art. 3](#) del presente Regolamento), generalmente, ma non in modo esclusivo, vengono posate su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico. Nell'Allegato A sono indicati alcuni esempi di schemi di derivazioni di utenza, con le distinzioni fra condotte stradali e condotte per allacciamenti alla rete acquedottistica.

2. Le reti di distribuzione sono costituite da condotte stradali che alimentano più allacciamenti alla rete acquedottistica; possono alimentarne uno solo quando sono anche predisposte per futuri altri allacci. Tali condotte vengono posate per estendere il servizio acqua potabile ad una determinata zona. Tutti i lavori necessari per la posa, la manutenzione, il rinnovamento, l'ampliamento delle condotte stradali, con i relativi costi, sono a carico del gestore, ad eccezione delle condotte a servizio delle nuove lottizzazioni, per le quali si seguono apposite procedure di cui [all'art. 7](#) del presente Regolamento.

3. In deroga al comma precedente, in seguito alla richiesta di estensione della rete a servizio di case sparse, viene posta a carico degli utenti una quota pari al 30% dell'importo preventivato per la realizzazione delle condotte stradali. Tale procedura si applica in tutti i casi in cui:

- sia una pluralità di soggetti a richiedere l'estendimento;
- si configuri la fattispecie di "Case Sparse", ubicate in area agricola secondo la classificazione del vigente PRG e comunque al di fuori del perimetro urbanizzato;
- la richiesta sia relativa ad una tipologia di fornitura per uso domestico;

- sia dimostrata l'effettiva necessità dell'estensione del servizio, dettata da esigenze legate al soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari propedeutici all'ottenimento del certificato di agibilità/abitabilità o comunque volti a garantire la salute pubblica;
- siano soddisfatte tutte le ulteriori condizioni necessarie (autorizzazione allo scarico, ecc.) per l'attivazione della fornitura.

4. Le condotte per gli allacciamenti alla rete acquedottistica vengono posate a seguito della richiesta di allaccio alla rete di distribuzione da parte degli utenti secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente Regolamento relativi agli allacci.

5. Il gestore si riserva il diritto di allacciare altri utenti su una condotta di allaccio esistente, anche se realizzata con il contributo di terzi, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 24. Norme per l'esecuzione degli allacciamenti all'acquedotto

1. Il gestore realizza le opere di allacciamento dietro richiesta dell'utente e con onere a carico dello stesso.

2. Il gestore, in seguito alla richiesta dell'utente, determina le caratteristiche delle opere di allacciamento con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione degli apparecchi di misura, di norma, da sistemare sul limite di proprietà privata e comunque secondo quanto stabilito al successivo [art. 27](#).

3. I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati dal gestore in base alle tariffe applicate, riportate nel Tariffario previsto [dall'art. 48 bis](#).

4. La realizzazione di tali opere è comunque subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sia da parte del gestore, che da parte del richiedente.

5. Le attività che spettano al gestore sono:

- le opere idrauliche necessarie per installare un nuovo gruppo di misura, per spostare un gruppo di misura esistente, per modificare un impianto di derivazione d'utenza esistente e per estendere e/o spostare le condotte pubbliche esistenti;
- gli scavi, i rinterri e i ripristini necessari su suolo pubblico o ad uso pubblico per realizzare le opere descritte al punto precedente;
- l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario o concessionario di manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo;
- la fornitura e la posa del pozzetto e del chiusino da marciapiede nel caso in cui il gruppo di misura acqua potabile venga installato in pozzetto al di sotto della quota del marciapiede in area pubblica.

6. È compito invece del richiedente svolgere le seguenti attività a proprio carico, comunque seguendo le indicazioni e le prescrizioni del gestore:

- realizzare tutti i collegamenti idraulici a valle del gruppo di misura del gestore, anche nel caso di un suo spostamento, con i relativi scavi, rinterri e ripristini necessari;

- le opere edili su proprietà privata (tracce sui muri, fori passanti per tubi o per aerazione, nicchie, armadi, cabine, ecc. per posizionare i contatori d'utenza);
- la richiesta di autorizzazione presso gli organi competenti (Comune, condominio, privati, ecc.) per posizionare i gruppi di misura fuori terra su proprietà sia pubbliche che non pubbliche;
- la fornitura della cassetta per l'alloggiamento del gruppo di misura in nicchia fuori terra, dell'eventuale armadio metallico per gruppo di misura;
- qualora previsto, la fornitura di idrante antincendio soprasuolo o sottosuolo con idoneo pozzetto e/o di gruppo attacco motopompa;
- quant'altro non specificato nel presente Regolamento.

7. Le attività a carico del richiedente possono essere svolte anche dal gestore su richiesta dell'utente e previo accordo tra le parti, dietro presentazione di un preventivo dettagliato che deve essere accettato dall'utente. Per queste situazioni, il preventivo viene redatto dietro pagamento di un corrispettivo determinato in base al Tariffario previsto [dall'art. 48 bis](#); tale cifra verrà decurtata dal prezzo finale nel caso in cui il gestore effettui i lavori.

8. L'allaccio, fino all'apparecchio di misura, rimane di proprietà del gestore che ne assume ogni onere di manutenzione, riparazione e sostituzione delle relative opere. Restano a carico dell'utente le spese per la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti interni.

9. Nel caso in cui le condotte per allacciamenti alla rete acquedottistica vengano posate su aree o strade private, l'utente ha la facoltà di eseguire a sua cura, all'interno della proprietà privata, i lavori di scavo, rinterro e ripristino, richiedendo le necessarie autorizzazioni, mentre le lavorazioni tipicamente idrauliche di posa sono di competenza del gestore, con oneri a carico dell'utente.

10. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi imputabili al richiedente, per oltre dodici mesi, il gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento, sempre in base al Tariffario di riferimento ([art. 48 bis](#)), previo preavviso al richiedente.

11. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento per qualunque motivo, sarà addebitato l'onere dell'intero intervento.

12. Nel corso delle attività finalizzate all'esecuzione dell'allacciamento da parte del gestore, qualora il personale, recatosi sul posto, non potesse eseguire l'intervento per cause imputabili all'utente (ad esempio mancato rispetto dell'appuntamento, non disponibilità di documentazione e/o opere di competenza dell'utente, impianto interno incompleto, ecc.), verrà addebitato comunque all'utente un importo forfetario, previsto dal Tariffario di cui [all'art. 48 bis](#), a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, ecc.).

13. Il gestore potrà disporre delle opere di allacciamento per ulteriori derivazioni ed estensioni senza compromettere la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

Art. 25. Prescrizioni tecniche per gli allacci

1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione diretta dalle condotte adduttrici.

2. Tutte le derivazioni da qualsiasi condotta, sia essa parte della rete di distribuzione che parte di un allaccio, prive di apparecchio di misura e realizzate senza l'autorizzazione scritta del gestore, sono considerate abusive.

3. In stabili comprendenti più unità immobiliari, ciascuna unità dovrà essere dotata di impianto idrico interno indipendente, tale da consentire una autonoma somministrazione del servizio di acquedotto, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie accertate dal gestore.

Art. 25 bis Allacci uso antincendio

1. Per l'allacciamento ad uso antincendio va stipulato apposito contratto. Per tali usi è prevista l'applicazione della quota fissa oltre una quota variabile commisurata al consumo, in base alle tariffe stabilite dall'AAto ai sensi [dell'art. 48](#), comma 1.

2. Tutti gli allacciamenti ad uso antincendio saranno forniti di apparecchi di misura, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per i controlli periodici dell'impianto, in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I materiali, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche, degli idranti e delle relative condotte a valle del contatore sono a carico dell'utente.

3. Le bocche antincendio, nel caso impianti esistenti e in assenza di apparecchi di misura, dovranno essere mantenute sigillate e l'utente potrà servirsene, rimuovendo i sigilli, solo in caso di incendio nonché in occasione delle verifiche periodiche dell'impianto da parte di ditta o personale specializzato in base alla normativa vigente, con l'obbligo di darne comunicazione nel termine di 24 ore al gestore, che provvederà al successivo ripristino della sigillatura.

4. Il gestore, nel caso di allacci ad uso antincendio, non assume alcun impegno circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura. L'indisponibilità idrica per tali allacci, in ogni caso, non dovrà superare le 60 ore/annue per le aree di livello basso e medio, come da normativa vigente.

Art. 26. Allacciamento alla rete acquedottistica e relative caratteristiche tecniche

1. L'allaccio comprende: l'apparecchiatura di presa dalla condotta stradale, la tubazione, gli organi di regolazione e di intercettazione ed ogni altro accessorio necessario fino all'apparecchio di misura.

2. I materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal gestore in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche dettate da eventuali situazioni particolari che saranno stabilite nel contratto.

3. L'allaccio non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.

4. Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di un immobile, vengono fissati dal gestore in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero degli utenti dell'immobile stesso. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile.

5. Per ogni unità immobiliare il gestore installerà, di norma, un apparecchio di misura idoneo alle condizioni della fornitura ed alle condizioni tecniche specifiche, salvo nel caso delle utenze raggruppate, come disciplinate dal successivo [art. 50](#), prescrivendo comunque, nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con diverse tipologie di utenza, l'installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle utenze domestiche da quelli relativi alle non domestiche.

6. La caratteristica della fornitura sarà definita in sede di stipula contrattuale. Tale caratteristica potrà essere variata dal gestore, dandone adeguata motivazione, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione.

7. Qualora l'immobile servito sia dotato di impianti comuni di autoclave o di trattamento dell'acqua o altro impianto, tali apparecchiature devono essere obbligatoriamente poste a valle del contatore. In caso di riscontro di situazioni difformi sarà facoltà del gestore installare un contatore a monte di detti impianti comuni, trasformando i contatori a valle in contatori divisionali, di cui [all'art. 50](#), fatta salva l'esigenza di separare i consumi relativi alle utenze domestiche da quelli relativi alle utenze non domestiche.

8. Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato secondo quanto disposto nel successivo [art. 27](#) e comunque nel punto più vicino possibile alla presa idrica. In ogni caso il tracciato della condotta fra la presa ed il contatore deve essere il più rettilineo possibile.

Art. 27. Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura saranno collocati nel luogo stabilito dal gestore, sentito l'utente; ogni modifica di tale collocazione nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere preventivamente il consenso del gestore.

2. Gli apparecchi di misura sono forniti ed installati esclusivamente dal gestore e restano di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal gestore in relazione alla tipologia di utenza ed al fabbisogno necessario.

3. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal gestore.

4. Gli apparecchi devono essere posti in prossimità del confine di proprietà privata (sia essa dell'utente che di altro proprietario che ha autorizzato il posizionamento degli stessi), nel punto più vicino possibile alla presa idrica e comunque non oltre 25 metri dalla stessa da conteggiarsi come sviluppo del tubo presa fino al punto di consegna, in nicchie realizzate su muro esterno o sulla recinzione, corredate di appositi sportelli conformi alle disposizioni del gestore, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti del gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore. Ove non siano possibili tali condizioni, l'apparecchio di misura deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa, la sostituzione del contatore stesso e una sua facile lettura; il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal gestore. In edifici condominiali, i contatori a servizio delle singole unità immobiliari dovranno essere posti in batteria, in luogo facilmente accessibile e con un unico accesso. Il gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena

discrezionalità di scelta. La nicchia o il pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ecc..

5. Se l'apparecchio di misura è collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'utente dovrà produrre al gestore l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.

6. Il gestore fornisce le indicazioni relative all'alloggiamento del contatore e sono a carico dell'utente le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.

7. Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto, pena la sospensione della somministrazione ai sensi [dell'art. 78](#), comma 1, lettera f.

8. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 28. Custodia degli apparecchi di misura

1. Il gestore provvede alla manutenzione degli apparecchi di misura, che rimangono di sua proprietà; esso fornisce agli utenti adeguata informazione circa la corretta conservazione di tali apparecchi, con particolare riferimento alle precauzioni da adottare per la loro protezione dalle basse temperature e dal gelo.

2. L'utente, o in subordine il proprietario, è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, è responsabile di eventuali furti e risponde della loro buona conservazione anche nel caso di danneggiamenti o manomissioni imputabili a terzi.

3. La manomissione dei sigilli apposti dal gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento da parte dell'utente della penalità prevista dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#), salvo il diritto del gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

3 bis. Per i casi di cui al comma precedente, in assenza di un contratto, il gestore potrà ricorrere alla responsabilità extra contrattuale (art. 2043 CC, sia per fatti "dolosi che colposi"), per richiedere il risarcimento del danno effettivamente subito al proprietario.

4. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del gestore chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.

5. Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al gestore, in modo che quest'ultimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le

eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente nella misura definita dal Tariffario di cui [all'art. 48 bis](#).

6. Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del gestore. La sostituzione verrà di norma effettuata previa comunicazione all'utente e garantendo allo stesso la possibilità di verificare il consumo registrato dal contatore da sostituire al momento dell'intervento ovvero nei successivi 30 giorni, periodo in cui il misuratore rimosso dovrà rimanere a disposizione dell'utente presso il gestore.

7. In caso di interventi di sostituzione dei contatori aventi carattere di urgenza e comunque per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente, il gestore provvederà a segnalare allo stesso la possibilità di verificare il contatore rimosso nei successivi 30 giorni tramite comunicazione scritta, con allegata copia del verbale di sostituzione, entro 5 giorni lavorativi dall'intervento.

Art. 29. Spostamento del contatore e modifica degli allacci

1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del gestore o da personale incaricato dallo stesso.

2. I lavori di spostamento contatori, le modifiche all'allaccio e/o alle opere di derivazione, richiesti dall'utente, previa valutazione tecnica ed autorizzazione da parte del gestore, saranno eseguite da questo ultimo con spese a carico dell'utente secondo le tariffe in vigore nel Tariffario di cui [all'art. 48 bis](#).

3. I lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione, stabiliti dal gestore, sono a carico del gestore.

4. Il gestore si riserva di disporre, previa comunicazione all'utente, lo spostamento dell'apparecchio di misura ove lo stesso venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Il gestore ha altresì la facoltà, adducendo adeguate motivazioni, di imporre lo spostamento del contatore per esigenze di maggior sicurezza, ambientali o di adeguamento degli impianti a nuove normative, o quando la posizione dell'allacciamento, per tutta la parte di percorrenza in proprietà privata, non consenta una facile verifica e/o una corretta e tempestiva manutenzione (ad es. quando sopra l'allacciamento siano state eseguite opere, depositi o piantumazioni tali da impedire un corretto e tempestivo intervento). A seguito dello spostamento del contatore l'utente dovrà a propria cura e spese provvedere al collegamento degli impianti interni al contatore stesso nella nuova posizione. Il gestore non è responsabile della mancata fruizione del servizio idrico da parte dell'utente dovuta al mancato tempestivo collegamento con il nuovo gruppo di misura.

5. Il gestore si riserva il diritto di modificare, in ogni tempo, il tracciato e l'estensione dell'allaccio ed il relativo punto di derivazione, al fine di razionalizzare l'assetto della rete e ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto dell'utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione. In questo caso, le spese, compresi gli oneri conseguenti al rilascio di eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù, sono a carico del gestore.

6. Deve essere preventivamente autorizzata dal gestore e realizzata con oneri a carico del richiedente, qualsiasi modifica che comporta:

- variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza;
- una diversa collocazione del misuratore;
- la modifica del percorso dell'allacciamento dell'utenza alla rete pubblica.

7. A questo scopo l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al gestore.

8. Il gestore provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare apparecchiature ed impianti pubblici alle nuove esigenze dell'utente e dopo aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti.

9. In caso di rifacimento, riparazione guasti o manutenzione straordinaria degli allacci situati all'interno della proprietà privata, nelle situazioni in cui i contatori risultino situati all'interno di questa, il gestore impartisce disposizioni circa l'adeguamento dell'alloggiamento degli apparecchi di misura alle prescrizioni di cui all'[art. 27](#), in particolare ne dispone il posizionamento in prossimità del confine di proprietà.

Art. 30. Manutenzione dell'allaccio di acquedotto

1. La manutenzione dell'allaccio di acquedotto, comprese tutte le apparecchiature idrauliche e ogni accessorio, dalla presa all'apparecchio di misura, è eseguita a cura e spese del gestore. Nei casi in cui gli allacci siano posati su aree o strade private o le derivazioni interessino edifici privati, gli oneri di scavo, rinterro e ripristino, nonché gli eventuali lavori edili necessari sono a carico dell'utente.

2. L'utente e/o proprietario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al gestore di ogni guasto o rottura che si dovesse verificare all'allaccio.

Art. 31. Proprietà dell'allaccio e delle opere realizzate dal gestore

1. Le opere realizzate dal gestore inerenti la gestione del servizio idrico integrato, compresi l'allacciamento alla rete acquedottistica e gli apparecchi di misura, nonché tutte le opere particolari ad esso inerenti, sono di proprietà del gestore che ne dispone secondo quanto previsto dalla Convenzione di gestione del servizio idrico integrato.

Art. 32. Impianti interni di acquedotto

1. La realizzazione e la manutenzione dell'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, vale a dire della parte di impianto a valle del contatore, sono a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni indicate di seguito ed eventualmente fornite dal gestore. L'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione di allaccio all'acquedotto.

2. È vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni, impianti di trattamento dell'acqua, pompe, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee o d'altra provenienza. È vietato collegare direttamente la

tubazione con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee. In tal caso il serbatoio deve essere alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti di sollevamento privati ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.

3. A valle del contatore, la condotta interna dovrà essere dotata di valvola di non ritorno o di disconnettore. Tali dispositivi devono essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni della pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture del gestore dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute pubblica possa venire a contatto con l'acqua potabile. Il tipo di dispositivo e le modalità della sua applicazione possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dal gestore all'utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.

4. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, il gestore, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporre l'adeguamento dando tempestiva comunicazione all'utente in difetto, specificando quali sono le conseguenze di un mancato adeguamento delle installazioni non conformi. In caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di tre mesi il gestore si riserva di applicare, a spese dell'utente, opportuni dispositivi idraulici idonei alla soluzione del problema restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'utente.

5. Qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative, è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal gestore e quella di diversa provenienza.

6. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.

7. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo, omologato per usi igienico - alimentari, dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Detti recipienti dovranno avere una capacità sufficiente a garantire l'erogazione idrica per almeno una giornata.

8. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica, in base alle prescrizioni del gestore, e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

Art. 33. Verifiche e prescrizioni sugli impianti interni

1. Il gestore si riserva di verificare dal lato tecnico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio e di formulare eventuali prescrizioni. Il gestore si riserva altresì di verificare gli impianti interni anche in fase di esercizio.

2. In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave, l'utente deve darne preventiva comunicazione al gestore, il quale, se lo ritiene necessario, fornirà ulteriori prescrizioni, e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.

3. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo, il gestore può disporre, dopo averne dato congruo preavviso, la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e a spese dell'utente.

Art. 34. Pozzi emungimento idrico ad uso privato

1. Tutti i pozzi d'emungimento dell'acqua di falda ad uso privato dovranno in ogni caso essere dotati di apposito contatore atto a misurare il volume d'acqua prelevato.
2. I pozzi ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra il gestore procederà con la sospensione dell'erogazione idrica, fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'utente, le modifiche necessarie.
3. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.
4. Ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 152/2006, coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a comunicare al gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di acqua prelevata nell'anno precedente.

Art. 35. Guasti e lettura degli apparecchi

1. Il gestore ha facoltà di procedere, dopo averne dato congruo preavviso, alla verifica degli impianti interni oltre che alla verifica ed alla lettura degli apparecchi di misura per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.
2. La manomissione dei sigilli o del codice identificativo e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura daranno luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui [all'art. 78](#). Il gestore, provvederà alla determinazione del consumo in base a quanto previsto [all'art. 53 ter](#).
3. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura sono a carico del gestore, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria per i quali i costi sono a carico dell'utente.

Art. 36. Verifica degli apparecchi di misura

1. Fatti salvi gli obblighi di cui al Regolamento approvato con D.M. 21 aprile 2017, n. 93, il gestore è organizzato per la verifica dei contatori idrici, sia presso l'utente che tramite il proprio laboratorio di prova o un laboratorio esterno certificato; la verifica viene effettuata su richiesta dell'utente o su iniziativa aziendale.
2. Il gestore, in caso di richiesta di verifica da parte dell'utente, garantisce:

- l'ispezione sul posto dell'apparecchio di misura e/o la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto in contraddittorio con i tecnici dell'utente;
- la verifica in contraddittorio della funzionalità del contatore, ove possibile in loco o presso il laboratorio di prova.

3. Il gestore provvederà a comunicare la data della verifica a mezzo di lettera raccomandata A.R.

4. Nel caso in cui la verifica comprovasse l'affidabilità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del $\pm 5\%$ in corrispondenza della portata nominale, l'utente dovrà sostenere la relativa spesa per l'esame richiesto così come determinata dal Tariffario di cui [all'art. 48 bis](#). Se si rilevasse una inesattezza nella misurazione, superiore al $\pm 5\%$ in corrispondenza della portata nominale, all'utente non sarà addebitata alcuna spesa e il gestore provvederà a fatturare il consumo nei modi di cui [all'art. 53 ter](#) del presente Regolamento.

Art. 37. (soppresso)

FOGNATURA

Art. 38. Obbligo di allaccio alla rete fognaria

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, posti all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente essere immessi nella medesima a mezzo di apposita canalizzazione e, ove necessario, mediante stazione di sollevamento, qualora il tracciato minimo, individuato dal gestore, dal confine di proprietà alla pubblica fognatura, sia inferiore a 100 m, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie.

2. Sono inoltre obbligati all'allacciamento alla rete fognaria i proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno alla rete acquedottistica, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando, a seguito dell'avvenuta estensione della rete fognaria, di iniziativa pubblica o privata, si realizzino le condizioni di cui al comma precedente, tali da consentire il collegamento degli scarichi alla rete fognaria.

2. bis. In conformità all'art. 41, c. 11, delle NTA del PTA, entro un anno dall'ultimazione dei collettori principali, devono essere eseguiti tutti gli allacciamenti privati, ad eccezione delle situazioni in cui non è presente o risulta inattivo il depuratore finale. In tal caso, ferma restando la possibilità di allaccio come disciplinata agli artt. 26 e 27 delle NTA del PTA, il termine di un anno decorre dalla attivazione o riattivazione del depuratore. Il gestore provvede a segnalare l'obbligo all'utente, informando il Comune competente per territorio. Trascorso un anno dalla comunicazione, in caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento da parte dell'utente, il gestore invita il Comune ad attivare le procedure di cui all'art. 41, comma 13 delle citate NTA.

3. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologiche, da mettere fuori uso quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura, devono essere, a cura e spese dell'utente, svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato; l'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni predette.

4. In ogni caso sarà il gestore a valutare se sussistono le condizioni tecnico-economiche ed ambientali tali da prevedere l'allacciamento alla pubblica fognatura e stabilire i tempi, non inferiori a sei mesi, per l'adeguamento.

5. Anche i titolari di scarichi di acque reflue industriali devono, di norma e con il parere favorevole del gestore, allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, a meno di motivata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a seguito dell'allacciamento.

Art. 39. Modalità di esecuzione dell'allaccio fognario

1. L'allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle prescrizioni del gestore e degli Enti coinvolti (Comune, Provincia, ANAS, privati, ecc.) in relazione alle aree pubbliche o private interessate, nonché nel rispetto dell'art. 41 delle NTA del PTA.

2. L'allacciamento di qualsiasi scarico alla pubblica fognatura è subordinato all'ottenimento del "Parere preventivo sullo schema fognario" ai sensi dell'[art. 62](#).

2. bis. Oltre che nei casi di nuovo allacciamento, la richiesta di “Parere preventivo sullo schema fognario” dovrà essere inoltrata al gestore anche nei seguenti casi:

- collegamento di un impianto interno di fognatura ad un allacciamento esistente mai utilizzato;
- allaccio su area privata della fognatura interna a servizio di un nuovo immobile con quella di un edificio provvisto di allaccio alla pubblica fognatura;
- regolarizzazione di uno scarico già attivo, ma sprovvisto di autorizzazione o di nulla osta rilasciata dal Comune o dal gestore ai sensi del regolamento previgente in data posteriore all’anno 1999;
- modifica degli impianti fognari interni di edifici esistenti ed allacciati alla pubblica fognatura in occasione di interventi di ampliamento, di ristrutturazione o di risanamento conservativo comportanti una variazione quali-quantitativa delle acque reflue prodotte, del numero di Abitanti Equivalenti potenziali o del numero delle unità immobiliari del fabbricato;
- cambio di destinazione d’uso con conseguente modifica delle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue prodotte.

Nel caso di fabbricati con più proprietari, la richiesta del “Parere preventivo sullo schema fognario” dovrà essere presentata da un solo soggetto in rappresentanza degli altri o dell’amministrazione se presente.

3. Il richiedente l’allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un “diritto d’allacciamento”, secondo il Tariffario previsto dall’[art. 48 bis](#), a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal gestore per l’eventuale progettazione delle opere di scarico nonché per gli eventuali sopralluoghi e verifiche tecniche.

4. A norma delle NTA del PTA, il gestore provvede a propria cura, con oneri a carico dell’utente, alla realizzazione su suolo pubblico o su superficie asservita dei condotti di allacciamento tra la fognatura principale ed il pozzetto in corrispondenza del confine di proprietà, mentre sono da eseguire a cura e spese dell’utente le opere su proprietà privata. L’utente verserà il contributo di allacciamento previsto dal Tariffario di cui all’[art. 48 bis](#). E’ fatta salva la possibilità di un accordo tra le parti in base al quale sia l’utente, che in tal caso non è tenuto al versamento del contributo di allacciamento, a realizzare le opere, secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche fornite dal gestore.

5. In conformità a quanto indicato dal comma 10 dell’Art. 41 delle NTA del PTA il progetto della rete fognaria deve comprendere tutte le opere per l’allacciamento delle utenze conosciute, quindi, per le nuove lottizzazioni, dovrà essere previsto almeno un pozzetto di allaccio per ogni lotto e comunque per ogni futuro allaccio prevedibile. Tale pozzetto dovrà, di norma, essere ubicato in prossimità del confine di proprietà, o comunque in un’area di facile accesso, salvo impedimenti tecnici accertati dal gestore.

6. Nel caso di ristrutturazione di allacci esistenti o di nuovo allacciamento in zona già urbanizzata, accertata dal gestore l’impossibilità tecnica di posizionamento del pozzetto d’ispezione, è facoltà dello stesso far realizzare all’utente, con oneri a carico dello stesso, l’allacciamento fino all’innesto sulla condotta fognaria. L’utente, in tale situazione, non è tenuto al versamento del contributo di allacciamento di cui al comma 4.

7. Nella situazione di cui al comma precedente, il gestore fornisce le prescrizioni tecniche alle quali dovrà attenersi l’utente, inclusa l’installazione di impianti di pretrattamento, di cui all’[art.](#)

[70](#) del presente Regolamento, ovvero di sistemi di depurazione propri, per fognature non ancora allacciate al depuratore, ai sensi dell'art. 27 c. 4 delle NTA del PTA. In casi particolari, stabiliti ad insindacabile giudizio del gestore, questi può riservarsi comunque l'esecuzione di tutte o parte delle opere previste sul suolo o sottosuolo pubblico, restando a completo carico del richiedente gli oneri di realizzazione delle stesse.

8. Il gestore ha inoltre facoltà, pur demandando all'utente la realizzazione dell'allaccio, di mantenere a suo carico le competenze di gestione e manutenzione dell'allacciamento, ai sensi [dell'art. 42](#), comma 3. In tal caso l'utente non è tenuto al versamento del contributo d'allacciamento ai sensi del comma 4, ma dovrà versare una cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori. Questa è determinata in base al Tariffario vigente e verrà versata a seguito del rilascio del Parere sullo schema fognario ([art. 62](#)) e prima dell'inizio dei lavori e sarà successivamente restituita una volta verificata la regolare esecuzione delle opere di allaccio.

9. L'utente dovrà attenersi, per i nuovi allacci come per le modifiche di quelli esistenti, a tutte le prescrizioni fornite dal gestore, il quale deve aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti.

Art. 40. Controlli sull'esecuzione delle opere di allacciamento

1. Il gestore, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno, sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne può chiedere l'adeguamento in caso di difformità.

2. Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue non provveda all'adeguamento delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno che a lui competono, l'Autorità competente o il gestore, a seconda del caso che ricorre, provvedono all'irrogazione delle sanzioni interdittive di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico, se trattasi di acque reflue industriali, o dà comunicazione all'Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti di competenza, anche a carattere sostitutivo, se trattasi di scarico di acque reflue domestiche o assimilate. In ogni caso il gestore non provvederà alla messa in esercizio dell'allaccio fino a quando il titolare dello scarico non provvederà alla regolare esecuzione delle opere inerenti l'allacciamento o l'impianto interno in conformità al Parere preventivo sullo schema fognario di cui all'[art. 62](#).

Art. 41. Impianti interni di fognatura

1. Le reti e gli impianti a monte del pozzetto d'ispezione compreso, o comunque della condotta di allacciamento, sono da considerarsi impianti interni di fognatura che verranno realizzati a cura e spese dell'utente.

2. L'impianto interno di fognatura dovrà essere dotato di apposito sifone a garanzia della salubrità dell'immobile servito. L'impianto interno comprende l'eventuale impianto di sollevamento delle acque reflue.

3. Le reti interne delle acque nere provenienti da utenze domestiche ed assimilabili, le reti interne degli scarichi provenienti da attività produttive (acque di processo), le reti interne degli scarichi provenienti dal raffreddamento e le reti di acque bianche di prima pioggia, devono

essere separate fra di loro, ispezionabili e campionabili. Ogni rete dovrà essere dotata di apposito pozzetto terminale di ispezione (Allegato G).

4. Le acque nere provenienti dalle utenze assimilabili alle domestiche, le acque di scarico delle attività produttive (acque di processo), le acque di scarico provenienti dal raffreddamento e le acque di prima pioggia devono essere riunificate in un unico pozzetto prima dell'immissione in pubblica fognatura nera o mista (Allegato G).

5. Ulteriori caratteristiche tecniche potranno essere disposte con apposite prescrizioni tecniche indicate di volta in volta dal gestore, al fine di garantire un corretto esercizio e una ottimale manutenzione delle reti e degli impianti.

6. La manutenzione e la pulizia delle reti di fognatura e dei manufatti connessi, interni alle proprietà private e comunque a monte dell'allacciamento fognario, sono di competenza dei proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.

Art. 42. Allacciamento fognario e relative caratteristiche tecniche

1. L'allacciamento fognario comprende le opere realizzate su suolo pubblico e/o privato a valle del pozzetto di ispezione o comunque a valle dell'impianto interno di fognatura, fino all'innesto con la pubblica fognatura. Il manufatto in corrispondenza del punto di allaccio con la pubblica fognatura (pozzetto d'innesto) fa parte della rete pubblica fognaria e pertanto ne spetta al gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Per quanto attiene gli allacciamenti fognari, i materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal gestore in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche stabilite nel contratto.

3. Nei casi in cui l'allaccio è realizzato dal gestore, ai sensi del comma 4 dell'[art. 39](#), o per conto di esso dall'utente, ai sensi del comma 8 dell'[art. 39](#), l'allaccio, le competenze, le responsabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con auto spurgo, ecc.) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti, fino al pozzetto d'ispezione o, in assenza dello stesso, al confine di proprietà, sono a totale carico del gestore.

4. Nei casi in cui l'allacciamento è realizzato dall'utente, ad eccezione del caso di cui all'[art. 39](#), comma 8, l'allaccio, le competenze, le responsabilità e le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con auto spurgo, ecc.) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti, eccetto il pozzetto d'innesto, indipendentemente che ricadano su suolo o sottosuolo pubblico o privato, sono a totale carico dell'utente.

5. L'allacciamento fognario non può essere utilizzato come dispersore di terra dell'immobile ai sensi della normativa vigente.

Art. 43. Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico

1. L'utente domestico può richiedere modifiche degli allacci fognari che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza, a condizione che tali modifiche siano preventivamente autorizzate dal gestore, mediante rilascio di un nuovo "Parere Preventivo sullo Schema

Fognario”, e realizzate con oneri a carico del richiedente. Il gestore, se lo ritiene necessario, fornirà ulteriori prescrizioni, e, ove richiesto, spetta all’utente acquisire le necessarie autorizzazioni.

2. A questo scopo l’utente dovrà dare preventiva comunicazione al gestore, nonché attenersi, come per i nuovi allacci, a tutte le prescrizioni fornite dal gestore, il quale deve aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento e con le norme vigenti. In caso di mancata comunicazione, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore previsto dall’[art. 48 bis](#).

3. Le modifiche di cui ai commi precedenti vengono realizzate dal gestore o dall’utente in base alle competenze esistenti sull’allaccio, ai sensi dell’[art. 42](#), commi 3 e 4. Per allacci di competenza dell’utente, è facoltà del gestore riservarsi l’esecuzione dell’intervento con oneri a carico dell’utente, adeguando l’allaccio a quanto previsto all’[art. 39](#), comma 5. In tal caso, le competenze relative all’allaccio, una volta ultimato l’intervento, passeranno al gestore ai sensi dell’[art. 42](#), comma 3.

4. I rifacimenti degli allacciamenti fognari stabiliti dal gestore, indipendentemente dal soggetto cui spetta la manutenzione, saranno realizzati dal gestore a propria cura e spese, fermo restando il diritto per l’utente al mantenimento delle condizioni del servizio. Qualora il gestore disponga l’inserimento dei pozzetti d’ispezione laddove erano mancanti, le competenze relative all’allaccio, una volta completato l’intervento, spetteranno al gestore.

5. I titolari di scarichi di acque industriali allacciati alla pubblica fognatura che effettuano ampliamenti, ristrutturazioni o variazioni del ciclo produttivo o di destinazione d’uso che modificano le caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, devono richiedere, prima dell’attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione secondo le modalità indicate all’[art. 64](#) e seguenti.

Art. 44. Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che possano verificarsi per tali situazioni, dovute a negligenza dell’utente.

2. Nei casi in cui la quota di immissione delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l’installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell’utente secondo le norme tecniche specifiche indicate dal gestore con apposite prescrizioni.

3. Nel caso di scarico di acque reflue industriali, l’impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico delle acque reflue in recapiti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento.

4. È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura di conformità ai limiti previsti dall'autorizzazione allo scarico, in un unico impianto di sollevamento.

5. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potranno derivare al proprio immobile ed a terzi per rigurgiti della pubblica fognatura.

Art. 45. Norme relative alla separazione degli scarichi

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue nere da quelle bianche. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli immobili che si allacciano alla fognatura successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per quelli oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che comunque interessino gli impianti interni degli edifici, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, valutate dal gestore.

2. Tutte le acque reflue domestiche devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore pubblico della rete nera; non possono essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, ad esclusione di quelle di prima pioggia che necessitano di trattamento, né le acque prive di carico inquinante o che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali, ai sensi dell'art. 41 c. 5 delle NTA del PTA, fatte salve le eccezioni di cui al medesimo articolo. I proprietari sono tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito idoneo.

2-bis. Gli scarichi acque di raffreddamento provenienti da attività produttive non suscettibili di contaminazioni, nonché i reflui industriali depurati in modo tale da aver assunto i requisiti per lo scarico in acque superficiali sono ammissibili nella rete delle acque nere, purché non pregiudichino la funzionalità dell'impianto di trattamento finale, qualora lo scarico diretto in acque superficiali risulti troppo oneroso a fronte dei benefici tecnico-gestionali ed ambientali conseguibili.

3. Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettere le acque reflue domestiche.

Art. 46. (soppresso)

Art. 47. Metodologie di allacciamento fognario per le acque reflue industriali

1. Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi (acque reflue domestiche o assimilate, di processo, di raffreddamento, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia) debbono confluire in singoli pozzetti di ispezione per i controlli ed i prelievi (Allegato G).

2. I controlli di conformità ai limiti fissati dall'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), c. 1, lett. f), vengono effettuati nel primo pozzetto in cui confluiscono le acque di processo, a monte di ogni possibile diluizione.

3. Salvo specifiche disposizioni inserite nell'atto autorizzatorio, anche in relazione alla presenza di sostanze pericolose, prioritarie e prioritarie pericolose di cui all'[art. 3](#), c. 1., lett. g), gli scarichi provenienti dai pozzetti di cui al comma 1 confluiscono, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 29, c. 11 delle NTA del PTA, in un pozzetto d'ispezione, unico per singola utenza, ove sono effettuati i controlli ed i prelievi ai fini dell'applicazione della tariffa industriale, da cui ha origine un unico collettore di scarico, definito collettore di allacciamento, che convoglia gli scarichi in pubblica fognatura.

4. Su richiesta del gestore, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), c. 1, lett. f), o successivamente, potranno essere installati, a spese dell'utente ed a valle di un eventuale impianto di depurazione e/o pretrattamento, dispositivi per la misura della portata dei reflui e sistemi di campionamento automatico e di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati. Le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati devono rimanere a disposizione dell'Autorità competente al controllo, ai sensi degli [artt. 72](#) e [73](#) del presente Regolamento, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. In caso di mancata installazione di tali sistemi, se richiesti dal gestore, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore di cui all'[art. 48 bis](#).

5. Le apparecchiature di cui al comma precedente dovranno essere tarate e sigillate da personale del gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi più idonei concordati tra gestore e utente stesso. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature.

6. L'utente è depositario dell'apparecchio di misura e pertanto è responsabile della sua buona conservazione compresi i danni e i guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria; è altresì responsabile della integrità dei sigilli e della conservazione dell'eventuale codice identificativo, con la diligenza del buon padre di famiglia. L'utente è di conseguenza responsabile di qualsivoglia manomissione dell'apparecchio di misura nonché di un eventuale scarico illegittimo e di ogni danno che possa essere occasionato dallo stesso.

7. Nel caso di guasti a tali apparecchi di misura l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al gestore affinché questo possa accertare le cause dei guasti. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, fermo restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla revoca dell'autorizzazione allo scarico.

8. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del gestore un agevole accesso in qualsiasi momento. Il gestore si riserva, inoltre, di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni dei pozzetti, in funzione delle portate, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.

9. Nel caso in cui le acque meteoriche non contaminate raccolte mediante rete separata, per ragioni tecniche, economiche ed ambientali valutate dal gestore, siano immesse nella fognatura pubblica mista, queste potranno essere convogliate nel medesimo allacciamento fognario delle acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto d'ispezione per i controlli ed i prelievi ai fini

della determinazione della tariffa di cui al comma 2. In caso di sistema fognario pubblico separato, le acque meteoriche non contaminate devono essere convogliate al collettore delle acque bianche.

10. Qualora il gestore non possa procedere alle operazioni di prelievo e controllo delle acque reflue ai fini tariffari di cui al comma 2, per cause imputabili all'utente, a questi sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario in vigore previsto dall'[art. 48 bis](#).

Titolo IV. TARIFFE E CONSUMI

Art. 48. Determinazione delle tariffe e loro articolazione

1. Le tariffe e le loro articolazioni derivano dall'aggiornamento tariffario approvato dall'ARERA su proposta dell'Assemblea di Ambito, sulla base delle metodologie tariffarie vigenti, nonché quelle di cui al successivo [art. 48 bis](#).

2. Non sono applicabili tariffe diverse da quelle determinate ai sensi del comma precedente.

3. La tariffa del servizio è composta da una quota fissa per la gestione tecnico amministrativa del punto fornitura, fatturata all'utente pro-die e da una quota variabile commisurata al consumo rilevato.

4. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere differenziata in base all'uso domestico, assimilato al domestico ed industriale. Nel caso di acque reflue domestiche o assimilate essa è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, acque superficiali ecc.), ai sensi dell'[art. 51](#) del presente Regolamento.

5. Nel caso di acque reflue industriali la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è determinata secondo le disposizioni del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), di cui alla deliberazione ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017, come richiamato dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#), in funzione della quantità e qualità del refluo scaricato. Il corrispettivo da fatturare verrà calcolato:

- a) in funzione dei volumi di acqua scaricati in pubblica fognatura e misurati da appositi misuratori di portata allo scarico, se presenti;
- b) in assenza dei dispositivi di cui sopra in base ai volumi di acqua misurati da contatori secondari, se installati su prescrizione del gestore a cura e spese del titolare dello scarico, sulla linea idrica (acquedotto e/o altre fonti) che alimenta il ciclo produttivo aziendale. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali costituite esclusivamente da acque di prima pioggia, in assenza di misuratore di portata, i volumi scaricati verranno calcolati in funzione della superficie scoperta di dilavamento e dei dati pluviometrici relativi all'anno di fatturazione di riferimento;

in ogni altro caso verrà considerato il 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, acque superficiali ecc.), ai sensi dell'[art. 51](#) del presente Regolamento.

6. Nella predisposizione dell'articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti si terrà in considerazione la numerosità dell'utenza, quantificando gli scaglioni tariffari coerentemente con il numero delle persone indicate nello stato di famiglia, nel rispetto delle disposizioni del TICSI e di eventuali successive disposizioni emanate dall'ARERA.

7. Le utenze che dimostrano di installare apparecchi e sistemi per il riutilizzo delle proprie acque di scarico hanno diritto ad agevolazioni tariffarie, nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente in materia.

Art. 48 bis Tariffario per la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni accessorie al servizio

1. La realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari e le prestazioni accessorie conto utenti effettuate dal gestore per permettere l'erogazione del servizio, nei vari casi contemplati dal presente Regolamento, sono tariffate all'utente secondo il "Tariffario per la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni accessorie al servizio" (allegato).

2. Tale Tariffario può essere adeguato con apposito atto dell'AAto 3, anche su proposta motivata del gestore, per tenere conto delle variazioni eventualmente intervenute nel costo dei fattori produttivi per quanto riguarda la realizzazione degli allacciamenti e le prestazioni classificate come "altre attività idriche"; esso viene aggiornato annualmente, coerentemente con l'aggiornamento tariffario approvato dall'ARERA, su proposta dell'Assemblea di Ambito, per quanto riguarda le prestazioni e i servizi accessori conto utenti ricompresi nella definizione di "servizio idrico integrato".

3. Le modifiche al Tariffario proposte dal gestore e che comportino ricadute economiche sfavorevoli per l'utenza devono essere approvate dall'Assemblea consortile dell'AAto 3 previa consultazione non vincolante con la Consulta dei Consumatori.

Art. 49. Criteri di fatturazione dei consumi

1. Agli effetti della determinazione dei consumi, è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

2. Il gestore deve garantire la periodicità di fatturazione ed emettere il numero minimo di bollette all'anno, in funzione dei consumi, di cui all'art. 38 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (RQSII) e s.m.i..

3. La rilevazione dei consumi presso l'utente avviene con personale del gestore o mediante personale incaricato, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 218/2016/R/idr, recante "Regolazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" (TIMSII), effettuando nell'anno almeno:

- 2 tentativi di raccolta della misura per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc;
- 3 tentativi di raccolta della misura per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc.

Qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'utente, quest'ultimo sarà invitato a provvedere alla comunicazione dei consumi nelle modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Nel caso in cui l'utente non ottemperi a tale richiesta per due volte consecutive, sarà soggetto al pagamento della penale prevista dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#) che sarà addebitata nella prima fattura utile ed alla possibile sospensione ed interruzione del servizio, così come previsto dagli [artt. 78 e 79](#) del presente Regolamento.

3 bis. Per le nuove attivazioni della fornitura, il gestore è tenuto a effettuare un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di attivazione.

3 ter. L'obbligo del tentativo di raccolta si intende assolto qualora l'utente comunichi la misura tramite autolettura, successivamente validata dal gestore, al fine di identificare casi anomali, come previsto dall'art. 9 del TIMSII.

3 quater. Il gestore è tenuto a dare informazione preliminare, agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure con almeno 48 ore di preavviso, tramite comunicazione diretta o altra modalità idonea (ad es. affissione di avvisi, comunicazioni cartacee). In caso di misuratori teleletti, sia in modalità smart sia in modalità semi-smart, l'obbligo di informazione preliminare si intende automaticamente assolto.

4. In caso di impossibilità ad accedere al contatore per assenza dell'intestatario, sarà rilasciata dagli incaricati una nota informativa, evidenziando la possibilità e specificando procedure e modalità di comunicazione dell'autolettura; la mancata comunicazione dell'autolettura nei termini indicati comporterà l'addebito di un consumo stimato, determinato ai sensi dell'[art. 53 ter.](#)

5. Le "fatture d'acconto" emesse dal gestore saranno determinate sulla base dei consumi storici dell'utente. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

6. Il gestore comunica il periodo all'interno del quale l'utente può effettuare e comunicare l'autolettura che verrà utilizzata ai fini della fatturazione in sostituzione della prevista fatturazione d'acconto.

7. Il gestore si impegna a rendere operativo un servizio che consenta all'utente di comunicare le autoletture di cui ai commi 4 e 6 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in linea con quanto previsto dall'art. 8 del TIMSII e secondo quanto specificato nella Carta del SII.

8. Con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore sarà effettuato il conguaglio, ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Il conguaglio sarà effettuato con il criterio pro-die, ovvero rapportando le fasce di consumo annuali, su base giornaliera, al periodo temporale tra due letture effettive: il consumo calcolato per differenza tra le due letture verrà attribuito a ciascuna fascia, fino alla sua eventuale saturazione, partendo dalla prima; il consumo per fascia andrà quindi moltiplicato per la corrispondente tariffa. Non verrà effettuato alcun ulteriore conguaglio su base annuale.

9. In caso di qualsiasi variazione alle condizioni contrattuali originarie, o in caso di sostituzione del contatore, il gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die di cui al comma precedente.

10. L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del gestore o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Nel caso in cui ciò non avvenga, il gestore provvederà ai sensi del comma 3 del presente articolo.

11. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal gestore) che abbia determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell'utente, il gestore provvederà ad addebitare gli stessi in base a quanto previsto all'[art. 53 ter.](#) In tali casi è prevista la sospensione della somministrazione ed il pagamento della penale ai sensi dell'[art. 78.](#)

12. In caso di guasto del contatore accertato dal gestore, sarà fatturato il consumo determinato secondo quanto previsto all'[art. 53 ter](#).

13. In caso di rilevazione da parte del gestore di un consumo anomalo, ovvero almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni, relativo al medesimo periodo), questi si attiva per effettuare i necessari controlli circa la congruità del consumo rilevato ed è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato. L'esito dei controlli svolti ed i provvedimenti intrapresi potranno essere considerati quali elementi utili ai fini delle istruttorie relative ad eventuali successive richieste di intervento del fondo di garanzia di cui all'[art. 53 bis](#), nonché in relazione a quanto altro previsto dal medesimo articolo.

Art. 50. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate

1. Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di utenze raggruppate ricade nella sottotipologia d'uso condominiale di cui all'[art. 9](#), c. 3, lett. b e sarà fatturato secondo il profilo tariffario condominiale.

2. Ai sensi del DPCM 04/03/1996, nei casi in cui la consegna dell'acqua e la relativa misurazione siano effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa (contatori divisionali).

3. Per tali utenze, in presenza di contatori divisionali, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:

- la lettura dei contatori divisionali dovrà essere effettuata in concomitanza con la lettura del contatore condominiale, in accordo con le tempistiche di cui all'[art. 49](#);
- i consumi divisionali in tal modo rilevati verranno fatturati applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore in base all'utilizzo;
- l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale (che rimarrà o sarà installato a cura del gestore) e la somma dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata o accreditata all'utenza raggruppata alla tariffa condominiale.

4. Al fine dell'applicazione della modalità di fatturazione di cui al comma precedente, la lettura dei contatori divisionali sarà effettuata e comunicata al gestore dal condominio, o in alternativa, su richiesta dello stesso, direttamente dal gestore.

5. È obbligo del gestore offrire un servizio di lettura dei contatori divisionali e ripartizioni dei consumi fra le singole unità immobiliari, previa stipula di apposito contratto di servizio.

6. Nel caso in cui i singoli contatori per ciascuna unità abitativa, per qualsiasi ragione, non siano installati, il gestore effettua la ripartizione fra le diverse utenze in base alle informazioni comunicate periodicamente o "una tantum" dal condominio o, in assenza di tali comunicazioni e nel caso di tipologia d'utenza esclusivamente domestica, suddividendo l'intero consumo misurato in parti uguali tra le diverse unità immobiliari (utenze divisionali) allacciate al contatore generale condominiale.

7. Ad eccezione di quanto previsto dal comma precedente, in assenza di contatori divisionali, la fatturazione avverrà applicando la tariffa condominiale all'intero quantitativo rilevato presso il contatore generale, in accordo con le tempistiche di cui all'[art. 49](#).

8. Vige l'obbligo di installazione, a cura e spese dell'utente, di contatori individuali, ovvero di trasformazione dell'utenza raggruppata, con tipologia di fornitura condominiale, in utenze singole, in caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell'immobile.

Art. 51. Modalità di tariffazione del servizio di fognatura e depurazione

1. Tutti gli utenti titolari di scarichi di acque reflue che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura sono tenuti al pagamento del corrispettivo per il servizio fognatura e, se presente, depurazione.

2. La tariffazione è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo volume fatturato sarà commisurato al quantitativo rilevato da apposito contatore, ovvero stimato, secondo quanto specificato nei commi successivi.

3. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, con approvvigionamento di cui al comma 1, al fine della determinazione del volume di cui [all'art. 48](#), comma 4, sono tenuti a consentire l'accesso agli incaricati del gestore, ai fini della raccolta delle misure, durante i normali orari lavorativi. La quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita, o prelevata dall'utente, tanto dall'acquedotto quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, acque superficiali, ecc.).

4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali, con approvvigionamento di cui al comma 1, al fine della determinazione della quantità e qualità del refluo scaricato, ai sensi [dell'art. 48](#), comma 5 sono tenuti a consentire l'accesso agli incaricati del gestore, ai fini della raccolta delle misure, durante i normali orari lavorativi. Nel caso sia installato un misuratore della portata dello scarico, la determinazione quantitativa dei reflui scaricati avviene sulla base dei dati risultanti dalla lettura del misuratore medesimo. In caso di assenza o malfunzionamento, nel corso dell'anno, del misuratore allo scarico, ai fini della fatturazione saranno conteggiati i volumi prelevati dalle varie fonti (acquedotto, pozzi, acque superficiali ecc.), misurati mediante il contatore di utenza installato dal gestore e/o gli ulteriori contatori installati dall'utente sulla linea di alimentazione del ciclo produttivo o in corrispondenza del prelievo da altre fonti di approvvigionamento idrico.

4 bis. In assenza di idonei misuratori di portata, ovvero in caso di malfunzionamento degli stessi e quindi nell'indisponibilità di dati di lettura, il volume da fatturare alle utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà stimato in base al consumo medio della tipologia contrattuale d'appartenenza.

5. In caso di presunta differenza fra i volumi da fonti diverse dal pubblico acquedotto rispetto a quelli immessi in fognatura, il gestore, su richiesta dell'utente, procederà all'installazione di idoneo misuratore di portata al fine di misurare il volume delle acque reflue effettivamente scaricate in pubblica fognatura che sarà pertanto oggetto di fatturazione. L'installazione, la gestione e la manutenzione di tale apparecchiatura saranno effettuate a cura del gestore ed a spese dell'utente. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal gestore dopo verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio. Il gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.

6. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla stipula di un contratto di fornitura dovranno darne comunicazione scritta al gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
7. Il gestore potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o quelli delle pubbliche autorità territorialmente competenti, per quanto attiene gli aspetti sia quantitativi che qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari alla corretta determinazione delle tariffe.
8. Il corrispettivo per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è formato da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, ed è rapportato al consumo d'acqua. È prevista una quota fissa, in linea con le disposizioni del TICSI, mentre non sono previsti scaglioni tariffari.
9. La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, ai sensi di quanto disciplinato dalla L. 13/2009 e dal DM del MATTM 30.09.2009, è dovuta al gestore dall'utenza, in forma di componente vincolata di tariffa, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, qualora siano state avviate le procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione. Tale componente, determinata dall'AAtto 3 in conformità alle disposizioni di cui all' art. 8-sexies della citata L. 13/2009 e ai principi tariffari dettati dall'ARERA, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal gestore, sarà applicata in anni successivi alla competenza degli investimenti considerati e sarà dovuta da tutte le utenze interessate, attive nell'anno di riferimento, anche se le stesse risultassero cessate al momento dell'applicazione.
10. Gli utenti del servizio idrico integrato, che non sono allacciati alla pubblica fognatura, ma scaricano le acque reflue attraverso sistemi propri di collettamento e depurazione, salvo che non ricadano nell'obbligo di allaccio di cui [all'art. 38](#), comma 1 del presente Regolamento e il gestore abbia provveduto alla realizzazione di tutte le opere relative all'allacciamento di propria competenza, non sono tenuti ad alcun pagamento relativo ai servizi di fognatura e depurazione.
11. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
12. Qualora sia disposto lo scarico in fognatura esclusivamente delle acque di prima pioggia, come definite dall'art. 42, c.1 delle NTA del PTA, provenienti da aree esterne agli stabilimenti industriali, in assenza di misuratore di portata i volumi scaricati verranno calcolati in funzione della superficie scoperta di dilavamento e dei dati pluviometrici relativi all'anno di fatturazione di riferimento.

Art. 52. Modalità di pagamento

1. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi e indicate in fattura.
2. Sono previste possibilità di rateizzazione secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio, art. 6.7 .
3. Il gestore, nel rispetto delle procedure di cui all'[art. 53](#) e agli art. 6.9 e seguenti della Carta del Servizio idrico integrato relativi alla disciplina sulla morosità, decorsi i termini indicati in

fattura, previa diffida, potrà procedere con il recupero del credito in via stragiudiziale e/o giudiziale, anche a mezzo di ditte a ciò incaricate, addebitando all'utente le spese relative.

Art. 53. Morosità dell'utente

1. In caso di morosità dell'utente, il gestore procede nei confronti dello stesso nelle modalità disciplinate nella Carta del servizio (art. 6.9 e successivi) ai sensi delle vigenti disposizioni del REMSI.

2. Sono previste tutele ed agevolazioni, in caso di morosità, per le utenze domestiche residenti, per le quali è previsto il ricorso alla limitazione della fornitura, prima di procedere alla sospensione, tale da consentire comunque un'erogazione unitaria minima, su base giornaliera, di 50 l/ab.

3. Oltre gli importi relativi alle bollette scadute, agli utenti non disalimentabili, il gestore può richiedere i seguenti importi:

a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;

b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

4. Agli utenti domestici residenti disalimentabili (diversi da quelli di cui al comma precedente), il gestore può richiedere i seguenti importi:

a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;

b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

c) ove sia effettuato l'intervento di limitazione, i costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, solo nei seguenti casi:

- mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata;
- l'utenza non abbia provveduto - nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione - ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
- l'utenza risulti destinataria di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi;
- l'utenza è servita da un gestore per cui l'ARERA abbia accolto l'istanza per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico nel metodo tariffario pro tempore vigente.

d) i costi di sospensione/disattivazione della fornitura e i costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute, come da tariffario di cui all'art. 48 bis.

5. A tutti gli altri utenti, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, il gestore può richiedere, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, i seguenti importi:

a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;

b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

c) i costi di sospensione/disattivazione della fornitura e i costi per la riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute, come da tariffario di cui all'art. 48 bis.

6. I suddetti importi non saranno addebitati nel caso in cui il pagamento sia ritardato o sospeso dal Gestore per esigenze di servizio.

7. All'utente moroso deve essere garantita la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione di mora ai sensi dell'art. 6.10 della Carta del Servizio Idrico Integrato.

8. Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi di quanto indicato nella Carta del SII.

9. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/ sospensione/ disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

Art. 53 bis Perdite occulte dell'impianto idrico interno

1. È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del gestore chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, il gestore istituisce un fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati in seguito a perdite occulte, (di seguito "Fondo di garanzia Perdite Occulte"), il cui Regolamento è riportato nell'Allegato N.

2 bis. L'Allegato N riporta altresì la disciplina relativa alle tutele per l'utenza attivabili in caso di perdite occulte, introdotte dall'ARERA con delibera 609/2021/R/idr.

3. In sede di stipula del contratto il gestore informa l'utente riguardo il Fondo di garanzia e le tutele previste in caso di perdite occulte (tutele ARERA); in bolletta viene riportato un link alla pagina web dedicata alle tutele applicabili alle utenze interessate da problematiche di perdite occulte, in cui vengono illustrate le modalità di adesione o recesso dal Fondo e le condizioni per

l'intervento dello stesso, ovvero per l'attivazione delle tutele ARERA.

4. Agli utenti che non intendono aderire al fondo di cui sopra, nei casi di perdite di acqua dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo l'apparecchio di misura, non riconducibili a negligenza, colpa o dolo dell'utente, si applicano esclusivamente le tutele ARERA, come disciplinate dall'Allegato N. È in ogni caso garantita la possibilità di rateizzazione dei pagamenti, secondo le modalità previste dall'art. 42 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015 (RQSII).

Art. 53 ter *Indicazione errata del contatore o mancata lettura*

1. Nel caso di constatata inesatta indicazione dell'apparecchio di misura e di conseguente necessità di procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione si baserà sul calcolo del consumo medio annuo e conseguente stima dei dati di misura, ai sensi degli artt. 10 e 11 del TIMSII.

2. Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove l'utente non effettui l'autolettura, verrà attribuito un consumo presunto pari a quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esista uno storico dei consumi, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza, in conformità alle disposizioni richiamate nel comma precedente.

Titolo V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 54. Classificazione degli scarichi

1. Ai fini del presente Regolamento gli scarichi provenienti da insediamenti privati e pubblici che recapitano o possono recapitare in pubblica fognatura sono classificati in base alla tipologia di acqua reflua scaricata e si suddividono in:

- a) **Scarichi di acque reflue domestiche**, come definite all'art. 74, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, nonché derivanti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive, di cui all'art. 27, c. 11 delle NTA del PTA.
- b) **Scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche**, come definite dall'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art 28 delle NTA del PTA, come modificato dalla DGR 1278 del 30/10/2017. Tutti gli scarichi che non rispettano le prescrizioni e le condizioni di cui alle suddette norme sono soggetti alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 152/2006 e dalle NTA del PTA per le acque reflue industriali.
- c) **Scarichi di acque reflue industriali**, come definite all'art. 74, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 152/2006.
- d) **Scarichi di acque meteoriche di dilavamento**, relativi alle acque di pioggia direttamente incidenti sulle superfici urbanizzate (cortili, tetti, terrazze, piazzali, strade, ecc.) o provenienti da aree circostanti e che interessano le medesime superfici per scorrimento superficiale, di cui quelle che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia o che comunque possono asportare anche in soluzione sostanze inquinanti, quali sostanze idrosolubili, sostanze putrescibili, sostanze e materiali parzialmente o totalmente polverulenti sono definite acque di prima pioggia.
- e) **Scarichi di acque di lavaggio** relativi alle acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scoperte e qualsiasi altra acqua di dilavamento non meteorica.

Art. 55. Ammissibilità degli scarichi

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche, nuovi ed esistenti, in pubblica fognatura il cui scarico finale avvenga previo trattamento presso un idoneo impianto di depurazione, conforme alle disposizioni delle NTA del PTA e autorizzato, sono sempre ammessi, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 delle medesime NTA, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento ed in particolare delle prescrizioni tecniche ed idrauliche per gli allacciamenti definite nel Titolo III - "Prescrizioni per allacciamento utenze".

1 bis. Sono ammessi nuovi scarichi di acque reflue domestiche, in pubblica fognatura esistente, non dotata di idoneo impianto di depurazione finale o non conforme alle disposizioni delle NTA del PTA, o il cui scarico finale non è autorizzato, solo se preventivamente sottoposti ai trattamenti depurativi previsti al comma 8 dell'art. 27 delle medesime NTA, che dovrebbero avere qualora recapitassero direttamente e singolarmente nello stesso recettore finale della rete fognaria a cui verranno allacciati, nel rispetto del limite di cui all'art. 39, c. 6 delle citate NTA.

1 ter. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche sono ammessi previa comunicazione presentata allo SUAP, ai sensi dell'art. 28 delle NTA del PTA. E' fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di acque reflue assimilate alle domestiche di avvalersi dell'AUA, nella quale la relativa dichiarazione è comunque ricompresa in caso di necessità di più titoli di cui all'art. 3, comma1 del D.P.R. 59/2013.

1 quater. Sarà responsabilità e cura del titolare dello scarico di acque reflue assimilate alle domestiche comunicare al gestore eventuali variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico o modifiche nell'attività o nell'impianto dai quali origina lo scarico che ne possano determinare variazioni. Qualora, a seguito di tali variazioni o modifiche, lo scarico non rispetti più le condizioni di assimilabilità alle acque reflue domestiche, di cui all'art. 28 delle NTA del PTA, il titolare dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, nell'ambito dei procedimenti unici di cui [all'art. 3](#), lett. f) del presente Regolamento.

1 quinquies. In caso di controversia tra il titolare dello scarico e il gestore del SII, la verifica della sussistenza dei requisiti di assimilabilità verrà certificata dall'ARPAM.

1 sexies. Il gestore del SII potrà esigere, nelle prescrizioni impartite nell'ambito dei procedimenti unici di cui [all'art. 3](#), lett. f) del presente Regolamento, che gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche di cui al comma 5 dell'art. 28 delle NTA del PTA siano sottoposti ad un pretrattamento appropriato.

2. Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue industriali in pubblica fognatura, compresi quelli delle acque di lavaggio e delle acque di prima pioggia, di cui all'art. 42, c. 1 delle NTA del PTA, sono ammessi purché autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, nell'osservanza delle disposizioni delle NTA del PTA, con particolare riferimento agli [art. 29](#) e [30](#), e del presente Regolamento.

3. Ai sensi del comma 11 dell'art. 30 delle NTA del PTA l'AAto, e per suo tramite i Comuni ricadenti nell'ATO 3, delega il gestore del SII al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), lett. f) del presente Regolamento.

4. Sono esclusi dalla disciplina degli scarichi i rilasci di cui all'art. 114 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e i rilasci temporanei di acqua di falda e meteorica in occasione di lavori di ingegneria civile (aggottamenti), a condizione che le stesse acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione. I rilasci da aggottamenti permanenti sono inclusi nella disciplina degli scarichi.

Art. 55 bis Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura

1. Ai sensi dell'art. 27 delle NTA del PTA, per i nuovi sistemi ed impianti i cui scarichi sono costituiti da miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata, con carico inquinante minore di 50 abitanti equivalenti e recapitanti al di fuori della pubblica fognatura, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in reti fognarie pubbliche, è obbligatoria la realizzazione di un sistema di depurazione conforme a quanto disposto dai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo.

2. I parametri di dimensionamento della fossa Imhoff, oltre che rispettare i volumi minimi indicati al comma 9 dell'art. 27 delle NTA del PTA, devono comunque garantire l'efficacia del trattamento di tutto il volume immesso nelle vasche.
3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, verificato che il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione rispetti i requisiti minimi previsti dall'art. 27 commi 7, 8 e 9 delle NTA del PTA e richiamati dal presente articolo, previa acquisizione della verifica del gestore del s.i.i. della non sussistenza dell'obbligo di allacciamento, di cui all'art 38 del presente Regolamento, deve considerare concessa l'approvazione dell'AAto 3, di cui al comma 8 dell'art. 27 delle NTA del PTA.
4. Ai fini dell'autorizzazione di scarichi, con carico inquinante di almeno 50 abitanti equivalenti, costituiti dal miscuglio di acque reflue domestiche provenienti da rete fognaria privata, ai sensi dell'art. 26 comma 5 delle NTA del PTA, l'Autorità competente acquisisce dal gestore del s.i.i il parere comprendente la verifica dell'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in reti fognarie pubbliche, nonché la compatibilità dello scarico con l'impianto di depurazione finale.
5. Nelle nuove lottizzazioni, qualora la rete fognaria privata ricada nella fattispecie di cui al comma 4, dovrà essere prevista nella Convenzione la cessione dell'impianto di trattamento al Comune per la successiva presa in carico da parte del gestore del s.i.i., risultando lo stesso a tutti gli effetti da annoverare tra le opere afferenti al servizio idrico integrato.

Art. 56. Smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione

1. In accordo con quanto stabilito dall'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, al gestore spetta la verifica tecnica degli impianti e della rete, necessaria all'eventuale installazione, presso le utenze finali, degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, in grado di ridurre i predetti rifiuti in particelle sottili tali da non pregiudicare il buon funzionamento degli impianti.
2. Il gestore è tenuto a pronunciarsi sulla compatibilità delle reti all'installazione, nel proprio territorio di competenza, dei predetti apparecchi, e a predisporre una planimetria delle zone ritenute non idonee.
3. Gli utenti che vogliono installare apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari di sottolavello, devono preventivamente darne comunicazione al gestore, inoltrando allo stesso apposita istanza, alla quale il gestore è tenuto a dare riscontro entro i successivi 60 giorni, inviando eventuali specifiche e prescrizioni tecniche agli utenti in relazione anche al possibile superamento della soglia di compatibilità stimata.
4. Il gestore istituisce presso la propria sede un registro delle apparecchiature e delle relative localizzazioni, al fine di verificare l'espansione dell'adozione di tali apparecchi e il rispetto della compatibilità di cui ai commi precedenti.

Art. 57. Disposizioni e valori limite per acque reflue industriali

1. I valori limite di immissione delle acque reflue industriali nella fognatura pubblica non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

1 bis. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), lett. f) del presente Regolamento.

2. Il gestore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, nell'ambito dei procedimenti unici di cui [all'art. 3](#), c. 1, lett. f) del presente Regolamento, deve valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e la sua capacità residua e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare, allo scarico del depuratore, i limiti di emissione a cui lo stesso è soggetto, nonché deve valutare la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 3 delle NTA del PTA.

3. Gli scarichi industriali che recapitano in rete fognaria devono rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, in relazione alle valutazioni di cui al comma 2.

4. In deroga al comma 3, sono ammessi limiti superiori a quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006 ai sensi degli art. 30 e 31 delle NTA del PTA, nel rispetto del presente Regolamento e in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione e della rete fognaria afferente. In ogni caso non possono essere derogati i limiti di emissione in pubblica fognatura delle sostanze indicate sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 31 delle NTA del PTA, è consentito lo scarico in pubblica fognatura con valori limite superiori a quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 per i parametri facilmente biodegradabili (ad eccezione delle sostanze non compatibili con il processo depurativo) per i seguenti settori industriali:

- trasformazione del latte;
- lavorazione degli ortofrutticoli;
- lavorazione ed imbottigliamento delle bevande analcoliche;
- trasformazione della patata;
- industria della carne;
- industria della birra;
- produzione di alcool e bevande alcoliche;
- lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali;
- lavorazione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa;
- fabbriche di malto;
- industria di trasformazione del pesce;
- altre attività industriali con scarichi contenenti solo parametri facilmente biodegradabili, comprese le attività commerciali e di servizio;

dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- impianto ricettore con carico organico di progetto maggiore di 200 abitanti equivalenti;
- impianto ricettore, in base alla valutazione del gestore, in grado di rispettare i limiti tabellari fissati allo scarico;
- reti fognarie in cui si immettono gli scarichi sprovviste di scolmatori di piena o con scolmatori di piena dotati di vasche di prima pioggia: in caso contrario le deroghe in

questione sono ammesse solo sulla base di studi di rischio, di cui ai successivi commi 13 e 14;

- scarico finale conforme alle disposizioni e prescrizioni tecniche del presente Regolamento ed alle specifiche prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

6. In deroga ai limiti di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.152/2006,

- i parametri:
 - Solidi speciali totali (solidi sospesi),
 - BOD5 (come O2),
 - COD (come O2),
 - Ferro,
 - Solfiti,
 - Solfati,
 - Cloruri,
 - Tensioattivi totali solo per la quota di tensioattivi biodegradabili,
 - Grassi ed olii animali e vegetali,

possono essere ammessi entro il 200% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006;

- i parametri:
 - Azoto totale (come Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico),
 - Boro (B),
 - Alluminio,
 - Fosforo totale,

possono essere ammessi entro il 150% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;

- i parametri:
 - Idrocarburi totali,
 - Solfuri,
 - Fenoli e suoi composti di origine naturale,

possono essere ammessi entro il 120% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con le deroghe di cui al presente comma, dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- impianto ricettore con carico organico di progetto maggiore di 200 abitanti equivalenti;
- impianto ricettore, in base alla valutazione del gestore, in grado di rispettare i limiti tabellari fissati allo scarico;
- reti fognarie in cui si immettono gli scarichi sprovviste di scolmatori di piena o con scolmatori di piena dotati di vasche di prima pioggia: in caso contrario le deroghe in

questione sono ammesse solo sulla base di studi di rischio, di cui ai successivi commi 13 e 14;

- scarico finale conforme alle disposizioni e prescrizioni tecniche del presente Regolamento ed alle specifiche prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

7. Limitatamente ai parametri di cui al comma precedente, i limiti fissati sono ulteriormente derogabili qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- impianto ricettore con carico organico di progetto maggiore di 2.000 abitanti equivalenti;
- impianto ricettore, in base alla valutazione del gestore, in grado di rispettare i limiti tabellari fissati allo scarico;
- reti fognarie in cui si immettono gli scarichi sprovviste di scolmatori di piena o con scolmatori di piena dotati di vasche di prima pioggia e studio di rischio di cui ai successivi commi 13 e 14, parte dell'istanza per l'autorizzazione allo scarico, valutato positivamente dall'autorità competente;
- lo scarico sia conforme alle prescrizioni tecniche del presente Regolamento ed alle specifiche prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

8. Le sostanze pericolose, prioritarie e prioritarie pericolose di cui [all'art. 3](#), c. 1., lett. g) del presente Regolamento, se lo scarico è immesso in pubblica fognatura che recapita in impianti con COP superiore a 200 AE, sono ammesse in concentrazioni non superiori a quanto segue:

- per le sostanze elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza, in concentrazioni non superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;
- per le sostanze non elencate nella Tab. 3, in concentrazioni non superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, o, ove non è indicato, non superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.

9. Per le sostanze di cui al comma precedente, nel caso di scarichi che si immettono in pubblica fognatura che recapita in impianti con COP di almeno 2.000 AE, potranno essere accettati valori limite di emissione superiori a quelli di cui al suddetto comma, fermi restando i limiti massimi stabiliti dalla tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in rete fognaria. Nel caso in cui la rete fognaria che afferisce all'impianto è dotata scolmatori di piena sprovvisti di vasche di prima pioggia, tali limiti potranno essere concessi solo sulla base di studi di rischio di cui ai successivi commi 13 e 14.

10. Le deroghe di cui al presente articolo sono il recepimento delle NTA del PTA. Qualora la Regione provveda alla modifica delle deroghe agli scarichi ammissibili in pubblica fognatura, nelle more dell'adeguamento formale del presente Regolamento del SII e dei suoi allegati, vale quanto previsto dalle NTA del PTA.

11. Per le attività produttive che rispettano i valori limite di emissione per i corpi idrici superficiali della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e per le quali è stata dimostrata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, di recapitare in acque superficiali tali scarichi industriali, è ammesso il recapito nella pubblica fognatura non servita da impianto di depurazione finale idoneo. Le condizioni che determinano l'eccessiva onerosità sono quelle di cui al comma 8 dell'art. 29 delle NTA del

PTA. Nei casi di cui al presente comma, allo scarico dell'impianto finale non si applicano i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per i parametri che l'impianto non è idoneo a trattare e riconducibili agli scarichi delle suddette attività produttive.

12. Il titolare all'autorizzazione dovrà fornire la caratterizzazione della composizione dello scarico, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 152/2006, a propria cura e spese, anche in relazione ai parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, nonché per i parametri del monitoraggio di qualità delle acque stabiliti nei decreti attuativi della parte terza del suddetto decreto legislativo, limitatamente alle sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo dell'impresa. Gli scarichi nuovi devono essere caratterizzati al momento dell'istanza di autorizzazione, e laddove non fosse possibile per la non sussistenza dello scarico, il titolare dovrà fornire la caratterizzazione entro 90 giorni dall'attivazione dello stesso, pena l'irrogazione delle sanzioni interdittive di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico. Tutti quelli esistenti non ancora caratterizzati, devono essere caratterizzati al momento dell'istanza di rinnovo o di variante.

13. Gli studi di rischio di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 31 delle NTA del PTA, sono da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, anche in forma associata. Essi tengono conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi dell'occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali. Essi costituiscono parte integrante dell'istanza per l'autorizzazione allo scarico, che non potranno essere rilasciate senza una valutazione positiva dello studio stesso.

14. Sullo studio di rischio si esprime il gestore, anche previa richiesta di parere all'ARPAM. Il gestore può anche richiedere all'Autorità competente l'indizione di una conferenza dei servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona (cfr. art. 14-ter, L. 241/1990) per la valutazione dello studio suddetto.

15. Le deroghe di cui ai commi precedenti rispetto ai valori limite di emissione dei parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, colonna scarico in rete fognaria, saranno definite con apposite convenzioni con gli stabilimenti richiedenti la deroga. In tali convenzioni si potrà prevedere una quota aggiuntiva alla tariffa di depurazione, per la copertura delle spese di trattamento relative ai parametri per i quali è concessa la deroga, per la quota di concentrazione che supera il limite tabellare, da definirsi con tariffe calcolate secondo i coefficienti stabiliti nel Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#) e comunque nel rispetto delle disposizioni emanate dall'ARERA in materia .

Art. 58. Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti è vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo depurativo dell'impianto di trattamento, che siano potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai relativi servizi, pericolose per la salute pubblica e nocive per la fauna ittica dei corpi idrici superficiali ricettori.

2. In particolare è vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo:

- a) benzina, benzene e in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività nel sistema fognario;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, vapori e gas di qualunque altra natura, ecc.;
- c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo dell'impianto terminale;
- f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature superiori a 35° o tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- h) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- i) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, calcestruzzo, cemento, ceneri, sabbia, carcasse di animali, stracci, pezze, filati, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici od industriali e comunque sostanze solide o viscosse tali da causare ostruzioni nei collettori fognari;
- j) spurghi di fognature private;
- k) fanghi, residui solidi o semi-solidi provenienti da processi di sedimentazione depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi ed altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- l) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al DPR 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni;
- m) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

Art. 59. Scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione o la presenza nei reflui delle sostanze pericolose, prioritarie e prioritarie pericolose di cui all'[art. 3](#), c. 1., lett. g) del presente Regolamento.

2. Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti tali sostanze il gestore può prescrivere, a carico del titolare degli scarichi, l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del gestore per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di mancata installazione di tali sistemi, sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

3. Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il gestore può prescrivere inoltre:

- la realizzazione di vasche d'accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso d'avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
- la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione e in relazione a presumibili portate;
- l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche con registratore sigillato, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.

4. Resta salva la facoltà da parte del gestore di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive.

5. Il gestore può altresì imporre, a carico dei titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, l'adozione delle migliori tecniche disponibili per la riduzione o l'eliminazione dagli scarichi di tali sostanze. Le eventuali prescrizioni dovranno essere specificate nell'atto autorizzativo.

6. In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale quando esistente, il gestore potrà imporre limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.

7. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al comma 1, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06.

Art. 60. Scarichi contenenti sostanze non previste

1. Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'ufficio, che sono immesse in pubblica fognatura acque di scarico contenenti sostanze per le quali il presente Regolamento non prevede limiti di accettabilità e/o sostanze che possono comportare pregiudizi ai processi degli impianti pubblici di depurazione, il gestore stabilisce, caso per caso, sulla base della normativa vigente, i relativi limiti d'accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verifiche da effettuare secondo tempi e modi da indicarsi nell'autorizzazione allo scarico.

Art. 61. Sversamenti accidentali

1. I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a darne immediata comunicazione al gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno d'insediamenti privati.
2. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
3. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del gestore e dell'Autorità competente per territorio.
4. In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPAM competente per territorio.
5. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si darà debita comunicazione direttamente all'U.O. d'Igiene e Sanità Pubblica della Z.T. ASUR competente per territorio.
6. Tutte le spese sopportate dal gestore, dall'ARPAM, dall'ASUR, dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.

Titolo VI. REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 62. Parere sullo schema fognario per l'allaccio alla pubblica fognatura

1. All'atto della presentazione all'Amministrazione competente del progetto di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di qualunque tipologia d'insediamento, ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi necessari, il progetto stesso deve contenere lo schema fognario interno alla proprietà con i relativi allacci in pubblica fognatura.
2. Il richiedente deve presentare al gestore la richiesta di "Parere preventivo sullo schema fognario" predisposta su apposito modulo del gestore, completo di tutti gli elaborati prescritti, in tutti i casi di cui all'[art. 39](#), c. 2 bis.
3. Il gestore esprimerà su tale schema progettuale il proprio preventivo parere ai fini del rilascio del permesso di costruire o altra autorizzazione, verificando in tal modo preventivamente il rispetto delle normative in vigore e delle prescrizioni del presente Regolamento.
4. Sulla base degli elaborati tecnici e grafici presentati, il gestore prescrive, nel Parere preventivo sullo schema fognario, quanto altro necessario per una corretta esecuzione delle opere fognarie, ubicazione dei pozzetti d'ispezione, ubicazione degli allacci, realizzazione di impianti di pretrattamento o di depurazione e di sollevamento.
5. Il rilascio del Parere preventivo sullo schema fognario autorizza l'esecuzione dell'allaccio nel rispetto dell'[art. 39](#), comma 9 del presente Regolamento. Nel solo caso di acque reflue domestiche e, previa comunicazione presentata allo SUAP, delle acque reflue assimilate alle domestiche, il rispetto di quanto prescritto in tale parere, è condizione sufficiente per l'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali le prescrizioni impartite sono volte ad evitare, per quanto possibile, la necessità di ulteriori lavori ed opere in fase successiva alla realizzazione dell'allaccio, fermo restando che la regolarità amministrativa sussiste solo quando l'atto di autorizzazione allo scarico sia stato esplicitamente rilasciato dall'autorità competente.
6. Per quanto riguarda la conformità tecnica al progetto presentato delle opere realizzate, il richiedente resterà comunque unico responsabile e dovrà rimuovere a sua cura e spese quanto non eseguito correttamente o in difetto alle prescrizioni ricevute.

Art. 63. Parere sulla rete fognaria e/o impianti di trattamento nelle urbanizzazioni

1. Chiunque intenda lottizzare un'area e deve realizzare opere d'urbanizzazione, ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire, dovrà presentare al gestore il progetto delle opere d'urbanizzazione dei servizi gestiti secondo il protocollo in vigore presso il gestore stesso.
2. Il gestore esprime su tale progetto di lottizzazione il proprio assenso, accertando in tal modo la rispondenza alle normative in vigore e alle prescrizioni del presente Regolamento, fornendo inoltre tutte quelle prescrizioni necessarie per una corretta esecuzione delle opere fognarie, ubicazione dei pozzetti d'ispezione, ubicazione degli allacci, realizzazione di impianti di pretrattamento o di depurazione, impianti di sollevamento e quanto altro necessario allo scopo preventivo di evitare in fase di autorizzazione allo scarico, ulteriori opere edili impiantistiche o elettromeccaniche per un corretto rispetto delle normative.

3. Nei progetti di nuove costruzioni e nelle nuove urbanizzazioni, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie accertate dal gestore, va adottato il sistema separato delle reti fognarie ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 41 delle N.T.A. e dell'Allegato 1/8, punto 8.3.2 del DPCM 4 marzo 1996.

4. Per le aree di nuova edificazione che determinano un aumento delle portate incompatibile con il sistema fognario di valle dovranno essere adottati, ove possibile, provvedimenti per ricondurre le portate scaricate entro i limiti delle caratteristiche idrauliche delle condotte fognarie, ovvero si procederà al ridimensionamento delle condotte a valle con spese a carico del lottizzante.

5. Il parere espresso dal gestore sul progetto di lottizzazione, per le opere di competenza, ai fini del rilascio del permesso di costruire non riguarda l'idoneità tecnica del progetto presentato e delle opere realizzate, per la quale resteranno comunque responsabili il richiedente, il tecnico progettista e l'impresa esecutrice.

Art. 64. Autorizzazione allo scarico

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, in base al comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento ed in conformità con l'art. 27, cc. 2, 3 e seguenti delle NTA del PTA; in particolare il rispetto delle prescrizioni presenti nel Parere preventivo sullo schema fognario è condizione sufficiente per l'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura.

1 bis. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 28 delle NTA del PTA, sono ammessi previa comunicazione presentata allo SUAP e nel rispetto del presente regolamento e delle specifiche prescrizioni formulate dal gestore nel Parere preventivo sullo schema fognario.

1 ter. Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

2. I titolari di attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali, prima dell'attivazione degli stessi, devono presentare la domanda di autorizzazione allo scarico, nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), lett. f) del presente Regolamento, utilizzando la modulistica unificata e standardizzata a livello statale o regionale o comunque indicata dall'autorità competente. La domanda di autorizzazione comprende, se necessario in relazione a quanto disposto dall'[art. 39](#), comma 9 del presente Regolamento, anche la richiesta di Parere preventivo sullo schema fognario.

2 bis. Il gestore formula il parere autorizzatorio di propria competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi e comunque nel rispetto delle tempistiche dettate dall'Autorità competente. Il parere autorizzatorio formulato dal gestore contiene anche le eventuali prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione o necessità di modifica dell'allacciamento.

3. Il provvedimento di autorizzazione, a conclusione dei procedimenti unici di cui [all'art. 3](#), c. 1, lett. f) del presente Regolamento, è rilasciato dall'Ente preposto ai sensi della normativa vigente al titolare dell'attività da cui origina lo scarico e quindi è associato all'attività svolta nello stabilimento.

4. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.
5. Nei casi di cui al comma 6, alla domanda di autorizzazione allo scarico deve essere allegata copia autenticata dell'atto di costituzione del consorzio.
6. Le spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente secondo quanto stabilito dall'art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006, come determinate nel Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).
7. Il gestore si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di proporre o procedere alla irrogazione delle sanzioni interdittive di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione relativa a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
8. Il rilascio o diniego dell'autorizzazione allo scarico avviene entro i termini stabiliti dall'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 152/2006, e comunque secondo le modalità stabilite nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), c. 1, lett. f) del presente Regolamento.
9. All'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, il gestore prescrive le necessarie disposizioni al fine di non compromettere il funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione in cui sono recapitati gli scarichi, ottenuto il parere di un eventuale diverso gestore dell'impianto di depurazione finale.
10. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite, pena l'irrogazione delle sanzioni interdittive di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione allo scarico, fatto salvo il risarcimento dei danni che il gestore e/o terzi abbiano subito.

Art. 65. Adeguamento scarichi esistenti

1. Il gestore dispone, per scarichi non conformi, l'adeguamento alle norme del presente Regolamento, fissando contestualmente tempi e modi per l'esecuzione delle relative opere.
2. In caso d'inerzia dei soggetti obbligati, il gestore invita il Comune ad attivare le procedure di cui all'art. 41, comma 13 delle NTA del PTA.

Art. 66. Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico

1. Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico, nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), lett. f) del presente Regolamento, i titolari di attività dalle quali originano scarichi di acque reflue industriali:
 - a) nel caso di insediamento in nuovi edifici o edifici esistenti, prima dell'avvio delle attività che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura;
 - b) in occasione di interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, a corredo dell'ulteriore documentazione prevista dai procedimenti per l'ottenimento dei titoli abilitativi previsti

dalla norma, quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative e qualitative dell'acqua prelevata e dello scarico;

- c) in caso di modifica delle caratteristiche dell'allacciamento fognario esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua scaricata;
- d) nel caso di modifiche alle attività medesime od alle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque reflue scaricate;
- e) quando si realizzino le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie d'iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi precedentemente non allacciati, alla pubblica fognatura.

Art. 67. Soggetti obbligati a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

1. Sono soggetti al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), lett. f) del presente Regolamento, tutti i titolari degli scarichi di acque reflue industriali.
2. Il rinnovo deve essere richiesto secondo le tempistiche stabilite dai provvedimenti autorizzatori rilasciati dall'Autorità competente.
3. La richiesta di rinnovo all'autorizzazione allo scarico deve essere presentata, nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), lett. f) del presente Regolamento, con il pagamento del corrispettivo per lo svolgimento delle pratiche d'istruttoria previsto dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).
4. Scaduta l'autorizzazione, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, solo se non sono presenti le sostanze di cui al comma successivo.
5. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, prioritarie e prioritarie pericolose, di cui all'[art. 3](#), c. 1., lett. g) del presente Regolamento, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Art. 68. Voltura autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico, nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), c. 1, lett. f) del presente Regolamento, è associata all'attività svolta nell'insediamento da cui originano scarichi di acque reflue industriali: qualora non vi sia nessuna variazione qualitativa o quantitativa dello scarico ovvero modifica dell'allaccio fognario, ma solo cambio della titolarità dell'insediamento da cui origina lo scarico, dovrà essere richiesta la voltura del Titolo Unico, non sussistendo la necessità di nuova autorizzazione.
2. Le richieste di voltura delle autorizzazioni allo scarico, sono presentate secondo le modalità stabilite nell'ambito dei procedimenti unici di cui all'[art. 3](#), c. 1, lett. f) del presente Regolamento, con il pagamento del corrispettivo per lo svolgimento delle pratiche d'istruttoria previsto dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

3. Ottenuta la voltura dell'autorizzazione allo scarico il nuovo titolare sarà unico responsabile sia dal punto di vista civile che penale dello scarico e della rete fognaria privata.

Art. 69. Sopralluogo tecnico

1. Il sopralluogo tecnico è finalizzato unicamente per verificare l'osservanza delle norme del presente Regolamento ed il rispetto delle prescrizioni fornite dal gestore al fine dell'ammissibilità dello scarico in pubblica fognatura e del rilascio dell'eventuale autorizzazione allo scarico.
2. Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare dell'attività che genera lo scarico e/o un suo tecnico incaricato insieme al personale del gestore per tutte le verifiche che si rendessero necessarie.
4. Eventuali danni a persone e cose causati dall'impianto di scarico non possono chiamare in causa il gestore della pubblica fognatura per il solo fatto che egli ha eseguito gli accertamenti ed ha autorizzato lo scarico.
5. Sussiste la responsabilità esclusiva del titolare dell'attività che genera lo scarico.
6. In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il richiedente è tenuto a adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni impartite.
7. Le spese occorrenti per eseguire i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi ed eventuali controlli analitici necessari per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione, sono a carico del richiedente, come sancito dall'[art. 64](#), comma 8, del presente Regolamento.

Titolo VII. TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Art. 70. Impianti privati di pretrattamento e trattamento reflui

1. Gli impianti di pretrattamento adottati ed eventualmente prescritti dal gestore agli utenti titolari di scarichi di acque reflue, di qualsiasi tipologia, hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:

- a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;
- c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
- d) garantire che gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e degli impianti di trattamento siano conformi alle disposizioni vigenti, alle acque del corpo ricettore e senza conseguenze negative sull'ambiente;
- e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale negli impianti di compostaggio, oppure mediante spandimento nei terreni.

2. A titolo esemplificativo sono considerati pretrattamenti i sistemi di: omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, desabbiatura, disoleazione e/o degrassatura, fossa settica, fossa Imhoff, vasca di prima pioggia ed altro impianto similare.

3. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura non servita da idoneo impianto pubblico di depurazione, dovranno essere sottoposti ai trattamenti di cui all'art. 27 commi 4, 7 e 8 delle NTA del PTA.

4. L'utente titolare deve mantenere costantemente attivo ed efficiente il proprio impianto di pretrattamento.

5. Sono a carico del titolare dell'impianto le spese per la gestione, la manutenzione ed il conferimento degli eventuali fanghi presso l'impianto di depurazione, nonché l'eventuale dismissione dell'impianto di pretrattamento o trattamento effettuata a causa di modificazioni dell'impianto di depurazione a valle della pubblica fognatura.

Art. 71. Impianti di trattamento pubblici

1. La gestione degli impianti pubblici di depurazione compete al gestore del servizio idrico integrato ed è basata sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dalla Provincia e nel rispetto degli obiettivi del corpo idrico ricettore ai sensi del D.Lgs 152/2006.

2. Eventuali interruzioni di funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo, eventuali interruzioni dovute ad eventi accidentali o ad anomalie di funzionamento dovranno essere immediatamente comunicate dal gestore all'Autorità competente, al Sindaco e all'ARPAM.

3. Per quanto concerne l'attività di trattamento di rifiuti liquidi presso i depuratori, si richiama l'art. 49 delle NTA del PTA.
4. I "bottini" provenienti dalle fosse settiche tradizionali delle civili abitazioni o esclusivamente da servizi igienici, ai sensi del comma precedente, possono essere ammessi al depuratore compatibilmente con le autorizzazioni in essere e la capacità depurativa dell'impianto.
5. Il trasporto dei rifiuti liquidi speciali, di cui al comma precedente, deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto. Tali veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta e della denominazione dell'ente che effettua il trasporto nonché l'indicazione del tipo di carico.
6. Lo scarico di rifiuti liquidi deve essere effettuato esclusivamente nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti salvo diverso permesso rilasciato dal personale responsabile, nell'area degli impianti. Tali operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore dell'impianto di trattamento e del personale operativo ivi presente.
7. Nel caso in cui il trasportatore non sia autorizzato, ovvero il tipo di rifiuto liquido trasportato non sia conforme alle disposizioni autorizzative che definiscono limiti qualitativi e quantitativi di tali rifiuti, ovvero il modulo di accompagnamento non sia completo dei dati prescritti, il conferimento non viene accettato.
8. Se lo scarico non conforme provoca danni materiali all'impianto di depurazione, oppure se provoca irregolarità al processo depurativo e conseguente danno economico alla gestione dell'impianto, il responsabile viene chiamato ad effettuare il risarcimento, senza pregiudizio per azioni di legge.
9. Ove si accertino responsabilità a carico del trasportatore per disattenzione delle istruzioni impartite dal committente circa la natura e la destinazione del liquame non conforme o per dichiarazioni non veritiere circa la provenienza e la natura del liquame conferito al depuratore, si adotta il provvedimento della revoca dell'autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi.
10. Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, in base al medesimo articolo di legge, è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Titolo VIII. CONTROLLI E SANZIONI

Art. 72. Accertamenti e controlli

1. Il controllo dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile fino al contatore e degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene al rispetto dei limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento, è di competenza del gestore e delle Autorità previste dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/2006, al personale del gestore incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo è consentito l'accesso all'interno degli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, al fine di svolgere le necessarie verifiche sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
3. I tecnici addetti ai controlli, opportunamente identificati, assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale; sono pertanto abilitati a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o abitativo, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia.
4. I controlli riguardano la rilevazione del consumo d'acqua prelevata dall'acquedotto e da fonti diverse dal pubblico acquedotto, nonché eventuali prelievi allo scarico secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. L'attività di controllo verrà svolta nel rispetto del "Diritto alla Difesa" e pertanto di tutte le operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che sarà consegnato in copia al titolare dello scarico. Della data ed orario di apertura del campione ed inizio dell'analisi verrà data comunicazione al titolare dello scarico all'atto del prelievo del campione.
6. Nel caso in cui dall'analisi dei campioni effettuate dal gestore risulti che lo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria non è conforme ai limiti stabiliti nell'autorizzazione allo scarico, il gestore comunicherà nei tempi più brevi possibili gli esiti delle rilevazioni effettuate all'Autorità competente. Per le sanzioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento e dalla normativa vigente in materia dovrà essere inviata informativa alla Procura della Repubblica.
7. L'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura sarà sospesa in situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente o revocata in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino le medesime situazioni di pericolo.

Art. 73. Controlli sugli scarichi

1. Per gli scarichi in pubblica fognatura, in base all'art. 128 e con i poteri di cui all'art. 129 e all'art. 165 del D.Lgs. 152/2006, il gestore organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste dalla Convenzione di gestione.

2. Il gestore assume l'onere della vigilanza sulla conformità degli scarichi alle prescrizioni tecniche impartite dalla legge o dal presente Regolamento, affinché non sia compromesso il regolare funzionamento del sistema di fognatura, ai sensi del precedente articolo.

3. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale del gestore tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

4. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti ad esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal gestore. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui alla Legge 196/2003 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

5. Il gestore ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

Art. 74. Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

1. Nell'ambito dell'organizzazione del personale del gestore, agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 128 e 129 del D. Lgs. 152/2006 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale (cpp).

2. Il tesserino di riconoscimento è rilasciato per la durata massima di 5 anni con il visto della competente Procura della Repubblica e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, fermo restando che la qualifica di Ufficiale o di Agente di Polizia Giudiziaria permane fintantoché sono esercitate le attività ispettive di cui ai citati artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 75. Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative per le casistiche previste ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 76. Sanzioni penali

1. Nell'eventualità che il gestore accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 29 quattordicesimo o all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.

Art. 77. Rifusione di danni alle infrastrutture

1. Qualsiasi danno alle infrastrutture del servizio idrico integrato causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'utente, sarà riparato a cura del gestore. Le spese relative saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al gestore.

Art. 78. Sospensione della somministrazione e penalità

1. Fatti salvi i casi di morosità, disciplinati dalla Carta del Servizio ai sensi del REMSI, il gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura dell'apparecchio di misura con apposizione di disco cieco e sigilli oppure, se ciò non è possibile, alla chiusura della presa stradale o della derivazione nei seguenti casi:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri ([artt. 17 e 18](#)) o per variazione del numero degli appartamenti serviti in caso di utenza multipla;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto ([art. 20](#));
- c) prelievi abusivi ([art. 10](#));
- d) cessione dell'acqua a terzi ([art. 11](#));
- e) alterazione del codice identificativo, manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, ai sensi del presente Regolamento;
- f) qualora il gestore non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ([artt. 27, 32 e 33](#));
- h) mancata lettura per 2 volte consecutive per cause imputabili all'utente ([art. 49](#));
- i) fallimento dell'utente ([art. 19](#));
- g) (soppresso)
- J) qualora l'utente non abbia provveduto a presentare copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (Disposizioni attuative in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) nei termini previsti dallo stesso decreto, secondo l'[art. 13](#) comma 3 lettera e) del presente Regolamento.

1.bis. La disciplina della morosità e le conseguenti sospensioni sono normate dall'art. 53 del presente Regolamento e dagli art. 6.9 e seguenti della Carta del Servizio idrico integrato ai sensi del REMSI.

2. Il gestore ha l'obbligo di dare comunicazione all'utente dell'intenzione di sospendere il servizio attraverso un preavviso scritto non inferiore a 40 giorni di calendario. Nell'avviso di sospensione, il gestore indica termini e modalità con i quali l'utente può regolarizzare la sua posizione. La sospensione non viene eseguita qualora l'utente dimostri, nei tempi e nelle modalità indicate, di avere eliminato la causa che ha dato luogo all'avviso di sospensione.

3. Dell'avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da consegnare all'utente all'atto della chiusura. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio a cui rivolgersi. Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile al gestore, lo stesso metterà a disposizione presso i propri uffici copia del verbale che dovrà essere consegnato all'utente qualora ne faccia richiesta.

4. Il gestore addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione e gli eventuali interessi di mora. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed h) del presente articolo sarà addebitata una penale desunta dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#). L'importo delle spese di sospensione e di riattivazione previste dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#) è indicato nell'avviso di messa in mora inviato all'utente.

4 bis. Ai sensi del REMSI, all'utente domestico residente moroso, non possono essere addebitate penali.

5. La riapertura del flusso sarà effettuata entro e non oltre 2 (due) giorni feriali dalla esibizione del titolo comprovante l'eliminazione della causa che ha dato luogo alla sospensione.

6. In presenza di una utenza raggruppata, ove vari il numero degli appartamenti serviti, l'utente è tenuto a dare immediata notizia della variazione al gestore per non incorrere nelle penali di cui sopra.

7. Nell'ambito del servizio di fognatura e depurazione, il gestore addebiterà una penale desunta dal Tariffario di cui [all'art. 48 bis](#) nei seguenti casi:

- a. mancata comunicazione di modifiche degli allacci fognari, per scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza ([art. 43](#), comma 2);
- b. mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità delle acque reflue scaricate, se prescritti ([art. 47](#), comma 4, [art. 59](#), comma 2);
- c. mancata installazione di strumenti per la misurazione della quantità di acqua approvvigionata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, per scarichi di acque reflue industriali ([art. 80](#), comma 1);
- d. ostacolo alle operazioni di prelievo delle acque reflue ai fini tariffari ([art. 47](#), comma 10);
- e. ritardata denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto per titolari di scarichi di acque reflue industriali ([art. 51](#), comma 4);
- f. omessa denuncia annuale dei prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto per titolari di scarichi di acque reflue industriali ([art. 51](#), comma 4).

Art. 79. Clausola risolutiva espressa

1. Fatta eccezione per le utenze non disalimentabili, con riferimento al TICSI o altre successive disposizioni dell'ARERA, trascorsi 60 giorni dalla sospensione del servizio o 90 giorni dalla limitazione della fornitura, per i casi come dettagliati all'[art. 78](#), senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione o limitazione, salvo diversa specifica disciplina emanata dell'ARERA, il contratto si intende risolto per inadempimento e il gestore potrà rimuovere il contatore. La successiva

riattivazione dell'utenza prevede la stipula di un nuovo contratto con installazione di un nuovo contatore a carico dell'utente.

2. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'AATO, è facoltà del gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all'utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del gestore al pagamento del servizio prestato.

3. Il contratto potrà essere risolto inoltre per:

- dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle Autorità competenti;
- distruzione dell'immobile;
- revoca della autorizzazione allo scarico.

4. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di mora, delle spese per la chiusura dell'apparecchio di misura e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Titolo IX. DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 80. Norme transitorie

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura, per quanto attiene ai prelievi da fonti diverse dal pubblico acquedotto, provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento all'installazione di apparecchi di misura per il quantitativo d'acqua approvvigionato in tal modo, allo scopo di commisurare anche a tali prelievi la tariffazione del servizio fognatura e depurazione. In caso di mancata installazione di tali apparecchi entro il termine previsto, sarà addebitata la penale desunta dal Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#).

2. Il Tariffario previsto dall'[art. 48 bis](#) prevede tariffe differenziate per gestore relativamente alle diverse fattispecie previste per il servizio di acquedotto e per quello di fognatura e depurazione. Ciò in conseguenza delle diverse prassi operative seguite nei territori gestiti. Tale Tariffario dovrà essere reso omogeneo per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale nell'ambito del percorso per la realizzazione del gestore unico di Ambito.

Art. 80 bis Adeguamento alle norme del presente Regolamento

1. La posizione dei contatori già installati all'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere modificata ed adeguata a quanto previsto dall'[art. 27](#), con spese a carico dell'utente, nei seguenti casi ed entro i termini sotto indicati:

a) i contatori posti in aree private, anche in posizione accessibile, dovranno essere installati al limite di proprietà privata con accesso dall'area pubblica in occasione della ristrutturazione dell'edificio o di necessità di intervento sulle derivazioni poste nella proprietà privata;

b) i contatori classificabili come "misuratori non accessibili" ai sensi dell'art. 1.1 del TIMSII, individuati a seguito di apposita rilevazione sul territorio da parte del gestore, dovranno essere posizionati in area condominiale accessibile o al limite della proprietà privata con accesso dall'area pubblica, entro 90 giorni dalla comunicazione del gestore circa la necessità dello spostamento.

2. Ferma restando la competenza dell'utente sull'impianto interno, compresa la predisposizione dell'alloggiamento del contatore e i relativi costi, nei casi di cui al comma 1 il gestore addebiterà all'utente i soli oneri di spostamento del contatore previsti dal Tariffario.

3. In alternativa all'adeguamento della posizione dei contatori di cui alla lettera b) del comma 1, nel caso di utenze servite da un unico allaccio è obbligo del gestore proporre l'installazione di un contatore condominiale, in posizione agevolmente accessibile, con trasformazione delle singole utenze in una nuova utenza raggruppata, previa stipula di apposito contratto della tipologia d'uso condominiale e revoca dei singoli contratti previgenti. A carico dell'utenza viene posto, in tal caso, il solo costo relativo all'installazione di un nuovo gruppo di misura, mentre i contatori interni potranno essere ceduti a titolo gratuito ai singoli utenti, per agevolare le operazioni di lettura e ripartizione dei consumi. Nel caso di utenze raggruppate che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche è necessario, verificatane la fattibilità tecnico-economica, prevedere l'installazione di misuratori

differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle utenze domestiche da quelli relativi alle non domestiche.

4. Alla scadenza dei termini imposti per lo spostamento e in mancanza di adesione alla proposta di cui al comma precedente è facoltà del gestore provvedere d'ufficio all'installazione di un contatore condominiale, in un luogo accessibile, imponendo tempistiche adeguate, non inferiori a 180 giorni, per trasformazione delle singole utenze in una nuova utenza raggruppata e i conseguenti adeguamenti contrattuali, riconducendo la situazione a quella di cui al comma precedente.

5. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, il gestore, a propria tutela circa eventuali danni causati da guasti delle condotte pubbliche poste nella proprietà privata, invierà all'utente che risulti inadempiente una "dichiarazione liberatoria di responsabilità", comunicando che, in occasione di eventuali dispersioni idriche dalle derivazioni poste nella proprietà privata, interverrà esclusivamente per sospendere l'erogazione del servizio, a salvaguardia della pubblica incolumità e per prevenire l'insorgenza di danni patrimoniali, in attesa dell'esecuzione dei lavori di competenza dell'utente, rimanendo di competenza del gestore l'intervento sulle sole opere idrauliche.

Art. 81. (soppresso)

Art. 82. Obbligatorietà

1. Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Art. 83. Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'efficacia dell'atto di approvazione e sarà disponibile nei siti internet dell'Autorità e dei gestori nonché trasmesso ai Comuni consorziati ed alle Associazioni di categoria.

2. Il presente Regolamento è parte integrante della convenzione di gestione del servizio idrico integrato ed ha validità in tutto il territorio dell'ATO n. 3 Marche Centro - Macerata.

3. L'AAto n. 3 Marche Centro - Macerata in presenza di esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge o disposizioni emanate dall'ARERA, si riserva di modificare e completare in ogni tempo le norme del presente Regolamento e le tariffe contenute nel Tariffario di cui all'[art. 48 bis](#). Le modifiche saranno comunicate dal gestore agli utenti con la prima fatturazione utile.

4. L'utente che intende recedere dal contratto non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto esclusivamente al pagamento di quanto maturato al momento del recesso.

5. In base al disposto di cui all'art. 23, comma 3 della Convenzione di gestione del servizio, con l'entrata in vigore del presente Regolamento i preesistenti Regolamenti del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO 3 si intendono superati.

6. Le proposte di modifica al presente Regolamento eventualmente avanzate a qualunque titolo dai gestori verranno adottate secondo la procedura prescritta dall'art 23, comma 1, della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

Art. 83 bis (soppresso)

Art. 84. Riferimenti finali

1. L'AAto 3 precisa e integra il contenuto del presente Regolamento mediante l'emanazione di appositi atti di interpretazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tutte le norme statali e regionali vigenti in materia di servizio idrico integrato.